

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1971**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
5 maggio 2015, n. 51, recante
disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture
ministeriali"

giugno 2015
n. 222



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: L. Iannetti _5744

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: ---

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: R. Teodori _5023

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Luca Briasco _3581

Simone Bonanni _2932

Patrizia Borgna _2359

Michela Mercuri _3481

Laura Lo Prato _3992

Viviana Di Felice _3761

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1971**

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
5 maggio 2015, n. 51, recante
disposizioni urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di
carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture
ministeriali"

giugno 2015
n. 222

a cura di: G. Buonomo.

INDICE

PREMESSA	7
SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	19
Articolo 1 <i>(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato)</i>	
Scheda di lettura.....	21
Articolo 2 <i>(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 3 <i>(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 4 <i>(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 5 <i>(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 6 <i>(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)</i>	
Scheda di lettura.....	93
Articolo 6-bis <i>(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)</i>	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 7 <i>(Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	103

PREMESSA

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, è stato licenziato in prima lettura dalla camera dei deputati il 16 giugno 2015.

Essendo stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 maggio 2015, la decorrenza del termine costituzionale di sessanta giorni avverrà il 5 luglio 2015.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato)

Il **comma 1** prevede espressamente che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. La richiesta di accesso alla rateizzazione deve essere presentata, su richiesta dei produttori, per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a copertura delle rate relative al 2016 e 2017. **La Camera dei deputati ha aggiunto** la possibilità della fideiussione assicurativa.

Ai sensi del **comma 2**, la presentazione delle domande è fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. La facoltà di rateizzazione è riservata, entro tale limite, a tutti i produttori, anche a quelli che hanno già versato il prelievo. Al **comma 3** sono indicate le scadenze per il versamento delle tre rate, di pari importo. Al **comma 4** viene previsto che, in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e Agea escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata.

Ai sensi del **comma 5**, alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione UE sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Ai sensi del **comma 6**, il Fondo di rotazione viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni. **La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 6-bis**, che prevede che AGEA possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Il **comma 1** interviene sulla normativa che ha riformato la disciplina del prelievo supplementare nel settore del latte prevedendo per l'ultimo periodo di applicazione del sistema - tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015 - un ulteriore criterio per la ripartizione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto (c.d. compensazione). **La Camera dei deputati ha modificato il testo**, prevedendo che esso operi anche a favore dei produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento (rispettivamente nell'intervallo 12-30%, in quello 30-50% e di oltre il 50%) ma nel limite del 6% di quello disponibile; viene mantenuta comunque priorità a quei produttori che si sono trovati sotto la soglia del 6%, e *in primis* ai produttori che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel 2007-2008 (purché non abbiano successivamente ceduto quota).

Il **comma 2** interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori. Il **comma 3** interviene per dare attuazione a quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'opportunità di aumentare, per rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti, l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. **Nel corso dell'esame alla Camera**, si è aumentato il saggio di interessi, da due a quattro punti percentuali, applicabile agli interessi dovuti in ragione della scadenza dei termini di pagamento, fissati, per le merci deteriorabili, in trenta giorni, nonché si è modificato il termine di riferimento per la determinazione dell'entità delle sanzioni che viene individuato non più nel fatturato dell'azienda ma nel fatturato dell'azienda cessionaria.

Il **comma 4** prevede che il decreto - chiamato a definire i criteri e le modalità di operatività del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario - possa recare, altresì, il finanziamento di attività di ricerca pubblica e campagne promozionali e di comunicazione al fine di migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)

Il **comma 1** interviene sulle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero caseario, prevedendo che per il loro riconoscimento è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 25 per cento dell'attività economica del settore. La quota significativa, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero, è stata **elevata dalla Camera dei deputati, che ha poi precisato** che, nel caso in cui le organizzazioni interprofessionali operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività deve essere pari al 51 per cento del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti e deve essere, comunque, pari al 15 per cento dell'attività economica relativa al settore del latte. Il **comma 2** stabilisce che il riconoscimento può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore (**la Camera dei deputati ha precisato** che il settore è riferito al livello nazionale od a ciascuna circoscrizione economica). Il riconoscimento è formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: **la Camera dei deputati ha disposto** che ciò avvenga previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del comparto agricolo (**la Camera dei deputati ha aggiunto** anche il settore agroalimentare, ma ha escluso le organizzazioni rappresentative degli imprenditori), anche al fine di acquisire il parere sui progetti di regole vevoli *erga omnes*. Nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati è stato aggiunto un comma 2-bis** secondo il quale le Organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto della normativa vigente.

Il **comma 3** prevede che le organizzazioni interprofessionali possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole vevoli *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Il **comma 4** prevede che, per un periodo limitato, può essere disposta dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale interessata che abbia ottenuto il riconoscimento, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. Il **comma 5** prevede che per decidere sulla richiesta di estensione delle regole, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività

che saranno valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera, tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata applicarsi la regola dell'estensione.

Il **comma 6** ribadisce l'estensione *erga omnes* a tutti gli operatori del settore (del prodotto o del gruppo di prodotti, **ha precisato la Camera**) delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che in caso di violazione l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata, grazie ad un **emendamento apportato dalla Camera dei deputati**, in ragione dell'entità della violazione (nel testo originario del decreto-legge si faceva riferimento al valore dei contratti stipulati); è stato, poi **aggiunto dalla Camera** che, in caso in cui la violazione riguardi le regole relative all'applicazione dei contratti tipo, la sanzione è calcolata riferendosi al valore dei contratti stipulati in violazione e fino al 10 per cento del loro valore. Il **comma 7** prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo si applichino anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti agricoli elencati nel paragrafo 2 dell'art. 1 del reg. UE 1308/2013 purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 40% del relativo settore. L'elevazione è stata **disposta dalla Camera dei deputati**, che ha anche aggiunto, in conformità con quanto previsto nel settore del latte, che tale percentuale può aver riguardo anche al singolo prodotto; in caso di organizzazioni interprofessionali che operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività minima richiesta è del 51% dell'attività economica di settore e comunque non inferiore al 30 % delle attività economiche di riferimento a livello nazionale.

Il **comma 8** definisce il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità competente a svolgere i compiti indicati dal paragrafo 5 dell'art. 158 e dal paragrafo 3 dell'articolo 163, entrambi contenuti nel reg. UE n. 1308/2013. Il **comma 9** prevede che le disposizioni in esame si applichino nel rispetto dei termini di cui alla normativa europea. Infine, il **comma 10** reca clausole abrogative della normativa incompatibile.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)

Il **comma 1** istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017: questa seconda previsione deriva dall'innalzamento degli originari 8 milioni, **disposto dalla Camera dei deputati**, che ha anche integrato l'elemento teleologico prevedendo che il perseguimento del miglioramento di qualità del prodotto operi anche ai fini della certificazione e

della lotta alla contraffazione. Sono state, poi, definite **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** le finalità del piano di interventi.

Il **comma 2** dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti *de minimis* stabiliti dalla normativa europea. Il **comma 3** reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale disponendo che esse saranno reperite, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, e, in parte, utilizzando alcuni residui in conto capitale.

Articolo 5

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

Il **comma 1** dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali - che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. **La Camera dei deputati ha aggiunto**, tra le imprese beneficiarie, anche le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11 grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare, secondo **quanto specificato dalla Camera**, anche le imprese agricole che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare. Tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, **la Camera dei deputati ha aggiunto** una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata.

Ai sensi del **comma 2**, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini vigenti, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1. Ai sensi del **comma 3**, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli altri interventi **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stata prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

Durante **l'esame alla Camera dei deputati** è stato aggiunto un **comma 3-bis** con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della

pesca e dell'acquacoltura, al fine di fornire - alle imprese del settore ubicate nei territori che hanno subito avversità atmosferiche di eccezionale intensità - interventi compensativi per danni subiti a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura. Il successivo **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, che non opera per quanto previsto dal comma 3, come specificato con **emendamento approvato alla Camera dei deputati**.

Articolo 6

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'**articolo 6** dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa *Agensud* ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In sede di **esame alla Camera dei deputati** è stato specificato che la razionalizzazione attiene alle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno e che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali accerta le risorse finanziarie in capo alla gestione commissariale, gli impegni ed i residui a disposizione. Il **comma 2** specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno. In sede di **esame alla Camera dei deputati** è stato specificato che la riassegnazione delle risorse al Dicastero agricolo non inciderà sulla destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nel regioni del Mezzogiorno; inoltre la riassegnazione comprenderà i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 3** specifica ulteriormente che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze (e le funzioni, ha **aggiunto la Camera dei deputati**) attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. **Dalla Camera dei deputati è stato poi aggiunto un comma 3-bis** che proroga al 31 dicembre 2015 (di sei mesi rispetto all'attuale norma) l'autorizzazione - al dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Articolo 6-bis

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)

L'**articolo 6-bis** reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni adotteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (**comma 1**). Alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (**comma 2**). Le commissioni uniche nazionali - ai sensi del **comma 3** - saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

Per il **comma 4** le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni - istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - sospenderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (**comma 5**): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (**comma 6**). Il **comma 7** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

Il **comma 1** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6,

1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria **o assicurativa**, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria **o assicurativa** a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.

all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria **o assicurativa** ai sensi del secondo periodo del presente comma.

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.

2. *Identico.*

3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.

3. *Identico.*

4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la

4. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.

5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

SIAN direttamente, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali della predetta società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 99 del 2004 esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 1** interviene in applicazione del [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2015/517 della Commissione](#), del 26 marzo 2015, che - approvato sul finire della disciplina europea del regime delle quote latte, introdotta a decorrere dal 1984 e cessata il 31 marzo scorso - prevede, nella sostanza, la possibilità per gli Stati membri di incassare i prelievi (le cd. "multe") relativi all'ultima campagna 2014/2015 in tre rate annuali di pari importo.

La ragione dell'intervento europeo di rateizzazione, perorato in sede di istituzioni europee dal Governo italiano, si trova nelle premesse del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, il quale opera una modifica dell'articolo 15, paragrafo 1 Regolamento (CE) n. 595/2004 sulle modalità d'applicazione del

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, è stato considerato opportuno alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, consentendo agli Stati membri (nei quali si registra lo sfioramento) di decidere, in funzione delle diverse situazioni nazionali, di riscuotere l'importo dovuto secondo un regime di pagamento rateale.

In base a tale considerazione, il Regolamento dispone che - fatta salva l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato¹ - gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'importo del prelievo dovuto relativo al periodo annuale a decorrere dal 1° aprile 2014 sia effettuato in tre rate annuali senza interessi. Ai sensi del Regolamento, la prima rata, corrispondente a 1/3 dell'importo complessivo dovuto, è versata entro il 30 settembre 2015. Entro il 30 settembre 2016 sono versati almeno 2/3 dell'importo complessivo dovuto. Entro il 30 settembre 2017 è saldato l'importo complessivo. Agli Stati membri è demandato il compito di provvedere affinché i produttori siano beneficiari di tale regime rateale.

Gli Stati membri che applicano il regime rateale devono notificare alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e il 30 novembre 2017 il numero dei beneficiari del regime e l'importo del prelievo da loro non ancora versato relativamente a ciascun pagamento annuale.

Quanto alle modalità di riscossione del prelievo dovuto, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento UE 595/2004 come novellato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517, ogni anno, prima del 1° ottobre, l'acquirente o, in caso di vendite dirette, il produttore, versa all'autorità competente l'importo del prelievo dovuto, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro; gli acquirenti sono responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovuto dai produttori (ex art. 79 Regolamento n. 1234/2007², in conformità all'art. 81, par. 1, dello stesso Regolamento³).

¹ Cfr. Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici.

² L'articolo 79 del Regolamento n. 1234/2007 dispone che il prelievo sulle eccedenze è ripartito tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento delle quote nazionali.

³ L'articolo 81, paragrafo 1 del Regolamento n. 1234/2007 dispone che - fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 3, e l'articolo 83, paragrafo 1 - i produttori sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (calcolato ai sensi degli articoli 69, 70 e 80 del regolamento n. 1234), per il semplice fatto di aver superato le rispettive quote di cui dispongono.

Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito mediante una decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota nazionale destinata alle consegne, proporzionalmente alle quote individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi fissati dagli Stati membri: a) a livello nazionale in base al superamento della quota a disposizione di ciascun produttore; b) oppure in un primo tempo a livello dell'acquirente e dopo, se del caso, a livello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, in caso di vendite dirette il contributo di ciascun produttore al pagamento del prelievo sulle eccedenze è stabilito con decisione dello Stato membro, dopo che è stata riassegnata o meno la parte inutilizzata della quota destinata alle vendite dirette, al livello territoriale appropriato o a livello nazionale.

La relazione tecnica all'articolo 1 in esame afferma che, per il 2014/2015, si prevede, per l'Italia, un superamento della quota di circa il 2 % con un prelievo da versare all'Unione europea di circa 62,8 milioni di euro. Tale somma è quantificata sulla base dei dati forniti da Agea sulla raccolta di latte realizzata sino al mese di gennaio 2015.

In particolare, il quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014 - 31 gennaio 2015, rettificato in base al contenuto di grasso, ammonta a 9.116.836,492 tonnellate, a fronte di 8.851.456,442 tonnellate per lo stesso periodo della campagna 2013/2014, con un aumento del 3 %.

In quest'ultima campagna il quantitativo totale garantito assegnato all'Italia dalla normativa UE, pari a 11.228.543 tonnellate.

Sulla base di tali elementi la relazione tecnica prudenzialmente prevede, per la campagna 2014/2015, un superamento del quantitativo totale garantito non superiore al 2 %.

Vale a dire, in valore assoluto, un esubero di 225.771 tonnellate che, moltiplicate per l'importo unitario del prelievo, pari a 278,3 euro/tonnellata danno un importo di 62.832.069 euro.

Considerato che la prima rata, pari ad un terzo del prelievo dovuto, deve essere versata entro l'anno in corso, il 30 settembre 2015, l'importo che lo Stato Italiano deve anticipare ammonterebbe a non più dei 2/3 del prelievo totale da versare cioè 41.888.046 euro.

In particolare, il **comma 1** - in applicazione del descritto articolo 15, par. 1, del Regolamento (CE) n. 595/2004 come modificato dal Regolamento (UE) n. 517/2015 - prevede espressamente che i debitori del prelievo dovuto per la campagna di produzione lattiera per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (articolo 3, Regolamento (UE) n. 1408/2013). Secondo tale disciplina, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare i 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Come afferma la premessa del regolamento UE n. 517/2015, i regimi di pagamento rateali a interesse zero costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, a meno che le quote rateali non rispettino le condizioni fissate nel regolamento (UE) n. 1408/2013.

La richiesta di accesso alla rateizzazione deve essere presentata, su richiesta dei produttori, per il tramite degli acquirenti interessati⁴ e, per le vendite dirette, su

⁴ Si ricorda che, secondo il regime delle quote latte, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento n. 595/2004, per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto dallo Stato membro. Lo stesso articolo ha fissato, fatte salve disposizioni più limitative da parte dello Stato membro interessato, dei criteri per il riconoscimento del soggetto acquirente. Ai sensi dell'articolo 24, il produttore si accerta che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto e gli Stati membri stabiliscono sanzioni in caso di consegna ad un acquirente non riconosciuto.

L'acquirente è responsabile della contabilizzazione di tutti i quantitativi di latte che gli sono stati consegnati e ogni anno gli Stati membri erano tenuti a comunicare alla Commissione: a) i quantitativi

richiesta dei produttori interessati, previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a copertura delle rate relative al 2016 e 2017. **La Camera dei deputati ha aggiunto** la possibilità della fideiussione assicurativa, a tutti i fini di cui al comma in commento.

La relazione tecnica afferma che le domande sono presentate tramite gli acquirenti al fine di ridurre il numero di interlocutori per le amministrazioni interessate e di snellire le relative procedure.

Ai sensi del **comma 2**, la presentazione delle domande è fatta alla stessa AGEA, a pena di esclusione, entro il 31 agosto 2015; possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro. La facoltà di rateizzazione è riservata, entro tale limite, a tutti i produttori, anche a quelli che hanno già versato il prelievo.

Infatti, il secondo periodo del comma 1 dispone che, nel caso di prelievo già versato, AGEA provvede a restituire ai soggetti che hanno già versato l'importo una somma corrispondente ai due terzi dello stesso (oggetto appunto di rateizzazione negli anni 2016 e 2017), ferma restando la presentazione di idonea fideiussione bancaria a favore della stessa AGEA, esigibile a prima richiesta a copertura delle rate relative al 2016 e 2017.

Si dispone, inoltre, al terzo periodo del comma 1, che nei casi in cui l'acquirente sostituisce il versamento dell'importo dovuto con una fideiussione bancaria a favore di AGEA esigibile a prima e semplice richiesta (si tratta nei casi di cui all'articolo 5, comma 6 del D.L. n. 49/2003), AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima fideiussione per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del comma 1.

Il D.L. n. 49/2003, di riforma della normativa nazionale in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, all'articolo 5, dispone gli adempimenti degli acquirenti (per la cui disciplina all'interno del regime di quote latte si rinvia alla nota 4).

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'articolo, viene previsto che entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti sono tenuti a trasmettere alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile degli acquisti, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte.

definitivamente convertiti su richiesta dei singoli produttori fra le quote individuali per le consegne e per le vendite dirette; b) la ripartizione tra consegne e vendite dirette della quota versata alla riserva nazionale.

Al livello nazionale, il riconoscimento delle ditte acquirenti è stato subordinato ai criteri fissati dall'articolo 4 del D.L. n. 49/2003 (che richiama la normativa europea) e dal D.M. attuativo 31 luglio 2003. In particolare, il citato articolo dispone che il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.

Gli acquirenti, ai sensi della disciplina europea, sono infatti responsabili della riscossione del prelievo sulle eccedenze per le consegne dovute dai produttori.

Gli acquirenti, ai sensi del D.L. n. 49/2003, devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base alle norme UE, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti devono trasmettere alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile, limitatamente ai soli quantitativi di latte.

Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni bancarie prestate in sostituzione del versamento. L'acquirente può infatti sostituire il versamento dovuto con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta e il D.M. attuativo 31 luglio 2003 ha fissato il testo della fideiussione e le modalità di attuazione della stessa.

La relazione illustrativa evidenzia che, l'AGEA, ai sensi del D.L. n. 49/2003, concluderà entro il 31 luglio 2015 la contabilizzazione dei prelievi dovuti ed entro il 15 agosto dello stesso anno gli acquirenti devono procedere ai conguagli delle somme dovute dai produttori.

I tempi per la presentazione delle domande di rateazione sono dunque particolarmente stretti.

Al **comma 3** sono indicate le seguenti scadenze per il versamento delle tre rate, di pari importo:

- 30 settembre 2015
- 30 settembre 2016
- 30 settembre 2017.

Il medesimo comma precisa relativamente al pagamento della prima rata, che il relativo importo è trattenuto direttamente da Agea sulle somme già versate (nel caso in cui si sia già proceduto a pagare interamente la multa), ovvero, sulle somme garantite dai primi acquirenti nel caso di accensione della fideiussione bancaria a prima richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del già citato D.L. n. 49/2003.

Mentre, nel caso di prelievi né versati, né garantiti da fidejussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione bancaria a prima richiesta nei confronti di AGEA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

Al **comma 4** viene previsto che, in caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e Agea escute la fideiussione per la parte di prelievo non versata.

Ai sensi del **comma 5**, alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione, dalla Commissione UE sui rimborsi a titolo di FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La relazione tecnica del disegno di legge di conversione evidenzia che un certo numero di debitori non potranno accedere alla rateizzazione, in base al comma 2 che esclude dal beneficio i soggetti che devono versare meno di 5.000 euro e che la procedura di rateizzazione viene attivata su richiesta dell'interessato e previa costituzione di una idonea fideiussione bancaria, si può stimare in termini prudenziali una copertura di non oltre 40 milioni per l'intera operazione.

Per ciò che concerne le compensazioni finanziarie effettuate dalla Commissione UE, si ricorda che il meccanismo europeo delle quote latte ha previsto, a decorrere dalla campagna lattiera 2003/2004, la obiettiva responsabilità degli Stati nazionali nei confronti dell'Unione europea nella corretta gestione del sistema, rendendoli direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende, il quale viene trattenuto dalla Comunità decurtandolo dai trasferimenti per la PAC.

In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 78 Reg. 1234/2007 ha disposto che la Commissione UE, in caso di mancato versamento della multa entro la data fissata, detragga una somma equivalente al prelievo sulle eccedenze non versato dai pagamenti mensili agli Stati membri relativi al Fondo FEAGA (il quale finanzia il cd. I° Pilastro della PAC dato dalle misure di mercato dai pagamenti diretti e a favore degli agricoltori⁵).

Per contro, l'articolo 2, primo comma del D.P.R. n. 727/1974, come sostituito dall'articolo 3 del D.L. n. 182/2005, dispone che le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento europeo relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del R.D. 2440/1923, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti.

Dunque, gli organismi pagatori – quali AGEA appunto e gli altri organismi pagatori regionali – ai sensi di tale norma, sarebbero comunque tenuti a procedere al pagamento agli agricoltori delle somme PAC ad essi spettanti in quanto non potrebbero rivalersi su tali somme nell'ipotesi di mancato pagamento delle quote latte da parte degli stessi agricoltori.

Si consideri comunque al riguardo che l'articolo 8-ter del D.L. n. 5/2009 (legge n. 33/2009) che istituisce il Registro nazionale dei debiti⁶ dispone che, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, nonché di provvidenze e di

⁵ In particolare, gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese sostenute attraverso il FEAGA, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione UE sotto forma di rimborsi mensili («pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento). Si ricorda che il FEAGA opera in via diretta, appunto, cioè per le misure da esso finanziate non è contemplato il cofinanziamento nazionale (come invece avviene per le spese a valere sul FEASR).

⁶ Registro in cui sono iscritti, mediante i servizi del SIAN, tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti

aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome verificano presso il Registro l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

Al riguardo, la Corte dei conti (Delibera 12/2014) ha ricordato che “i recuperi per compensazione eseguiti hanno generato ulteriore contenzioso giurisdizionale, in particolare in Veneto e Lombardia, ottenendo decreti ingiuntivi di pagamento dei premi comunitari compensati. Per dare esecuzione, quindi, a questi provvedimenti, gli organismi pagatori che avevano effettuato il recupero hanno dovuto procedere, nuovamente, al pagamento di tali importi, richiedendone il rimborso all'Ag.e.a.”.

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - istituito, con la legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell'economia e delle finanze⁷, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio - garantisce il coordinamento finanziario degli interventi previsti dalla normativa europea con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e l'utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali e dei Fondi SIE. Attraverso il Fondo si assicura la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall'Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l'impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica. La gestione del Fondo si concretizza dunque in:

- operazioni di acquisizione delle risorse che l'UE destina all'Italia e conseguente trasferimento delle stesse in favore di amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto;
- assegnazione, con appositi decreti direttoriali, della quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative operazioni di erogazione delle risorse in favore delle Amministrazioni e degli altri organismi interessati;
- chiusure finanziarie degli interventi comunitari, con riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi (europei e nazionali) per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, il Fondo di rotazione si avvale, per il suo funzionamento, di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato. In particolare:

- nel c/c n. 23211 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE) confluiscono le risorse provenienti dal bilancio europeo (ad eccezione delle risorse FEAGA);
- nel c/c n. 23205 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) confluiscono le risorse provenienti dal bilancio europeo a titolo di FEAGA;
- il c/c n. 23209 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti nazionali) accoglie le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi, provenienti dal bilancio dello Stato e da altre fonti residue. Le anticipazioni consentite dal comma 5 in esame – secondo

⁷ Il Fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Con il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, è stato dettato il regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative di funzionamento del Fondo.

informazioni ricevute per le vie brevi dal MEF – sono effettuate a valere su tale conto corrente.

Nel bilancio dello Stato (cap. 7493/Economia) sono iscritte le somme da versare annualmente al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie: finanziamenti nazionali". Nel bilancio per il 2015, la dotazione del cap. è di 4.950 milioni di euro per il 2015, 4.450 milioni per il 2016 e a 4.950 milioni per il 2017.

Per il periodo di programmazione 2014/2020, una serie di interventi legislativi hanno delineato le modalità operative del Fondo di rotazione, definendone taluni specifici criteri di flessibilità. Le norme adottate hanno portata generale, nel senso che non sono finalizzate al solo FEASR, ma a tutti gli altri Fondi SIE di cui l'Italia beneficia, tra questi, quelli strutturali, relativi alla politica di coesione.

In particolare, ai sensi del comma 243 della legge di stabilità 2014, come novellata dal comma 669 della legge di stabilità 2015, il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea nonché dei programmi complementari.

Il citato comma 243 dispone in ordine al reintegro delle somme anticipate, che, per la parte comunitaria, avviene a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Ai sensi del **comma 6**, il Fondo di rotazione viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fidejussioni di cui al comma 1.

Il regime delle quote latte e la struttura produttiva della filiera

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel quale è contenuta la disciplina dell'organizzazione comune di mercato per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ha abrogato e sostituito la precedente disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308, il regime di contenimento della produzione di latte (le cd. quote latte), ha continuato ad operare fino al 31 marzo 2015 e dunque hanno continuato ad applicarsi le relative norme contenute nel Regolamento n. 1234/2007 (Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione III, nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli all. IX e X del Reg. (CE) n. 1234/2007).

Il sistema di contingentamento produttivo definito con il regime delle quote latte è stato introdotto a decorrere dal 1984 - con il reg. (CEE) n. 856/84, che ha inserito l'art. 5-*quater* nel reg. 804/68 sulla Organizzazione Comune di Mercato del settore lattiero caseario e poi perpetrato nelle OCM dei successivi periodi di programmazione UE - per

ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda in Europa e risanare il settore.

La normativa comunitaria ha richiesto un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito, attribuito dalla UE ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere – nel caso di "splafonamenti" - alla riscossione delle multe (il cosiddetto "prelievo supplementare") dovute dai produttori con eccesso di produzione.

Dunque, il superamento del limite di produzione comporta il pagamento di una penale a carico di coloro che hanno commercializzato un quantitativo eccedente la propria quota di riferimento.

Va peraltro precisato che il prelievo è stato impropriamente definito "multa", perché il suo versamento serve invece "a coprire i costi di smaltimento del latte che supera il quantitativo di riferimento" (così disponeva il reg. (CEE) n. 857/84 sull'applicazione del prelievo).

Il meccanismo comunitario peraltro prevede - a decorrere dalla campagna 2003/2004 - la obiettiva responsabilità degli Stati nazionali nei confronti dell'Unione europea nella corretta gestione del sistema, e li rende anche direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende che viene trattenuto dalla Comunità annualmente decurtandolo dagli aiuti dovuti agli agricoltori per la PAC (art. 3 del reg. 1788/2003 e, successivamente, paragrafo 3 dell'articolo 78 Reg. 1234/2007 il quale ha dettato le regole sul prelievo fino alla campagna 2014/2015).

L'applicazione (tardiva) del sistema - ormai prossimo alla scadenza dopo una trentennale gestione del comparto - è stata segnata da continui "splafonamenti" della quota produttiva assegnata al nostro Paese e da un vasto contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie. D'altra parte, l'assegnazione effettuata dalla Comunità non è mai stata ritenuta dall'Italia adeguata alle sue necessità né corrispondente al dato reale di produzione.

Il regime di contingentamento non trova applicazione interna fino al 1991: in tale anno l'articolo unico della legge n. 201/91 stabilisce che le norme comunitarie sul prelievo **si applicano a partire** dal periodo 1991/92, ponendo a carico dell'AIMA i saldi contabili con la Comunità economica dovuti per i periodi dal 1987/88 al 1990/91; subito dopo la legge 468/92 - prima legge di regolazione organica della materia - procrastina l'applicazione del sistema alla successiva **campagna 1992/93**.

Va chiarito in merito che l'annata di produzione lattiera non coincide con l'anno solare ma inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

La mancata adesione al regime comunitario viene in ogni caso sanzionata dalla Comunità e si risolve con l'**accordo Ecofin** del 21/10/1994, con il quale l'Italia accetta di pagare **3.620 miliardi di lire** (pari a 1.870 milioni di euro) addossando allo Stato l'onere conseguente alla mancata riscossione del prelievo per tutto il periodo in cui sono state disattese le norme comunitarie (periodi dal 1988/89 al 1992/93). L'applicazione del regime resterà in ogni caso travagliata, e porterà il **debito complessivo nazionale** nei confronti dell'Unione europea, accumulato fino alla campagna 2008/09, a poco meno di 4,4 miliardi di euro (cfr. sul punto Corte dei conti, Relazione sulle quote latte, ottobre 2014 approvata con delibera n. 12/2014/G).

Successivamente a tale campagna l'Italia non ha registrato splafonamenti, fino alla ultima campagna 2014/2015, che il presente D.L. va a regolare.

Si consideri che, dei 4,4 miliardi di euro citati circa 1.870 milioni sono multe non pagate che risultano ormai definitivamente assorbite a carico dello Stato "per scelta politica". I restanti 2.537 milioni sono somme inerenti multe comminate agli agricoltori,

già anticipate dallo Stato italiano, e allo stato solo in parte a questo “restituite” e/o imputabili agli agricoltori. Secondo i dati comunicati dal MEF-AGEA aggiornati a ottobre 2014 (e [recentemente richiamati dal Ministro Martina](#) al Senato in risposta all’interrogazione a risposta immediata n. [3-01352](#) l’11 marzo scorso), le somme ancora non recuperate presso gli agricoltori ammontano a 1.343 milioni di euro, di cui circa 511 milioni non ancora esigibili per sospensive giurisdizionali. L’esposizione di tesoreria, sempre secondo le informazioni rese dal MEF, è pari a 1.693 milioni di euro dato (riportato anche dalla Corte dei Conti), che si ottiene aggiungendo al primo importo le rate e i relativi interessi ancora da versare da parte dei produttori che hanno aderito alla rateizzazione disposta a livello nazionale (Legge n. 119/2003 e Legge n. 33/2009).


Si consideri, al riguardo, che il 26 febbraio 2015 l’Italia è stata deferita alla Corte di giustizia UE per l’esiguità dei recuperi dei prelievi dovuti dai produttori di latte nelle campagne dal 1995 al 2009. Ciò sebbene nella legge di stabilità 2015 siano state adottate misure per agevolare la riscossione dei debiti non rateizzati da parte di AGEA anche tramite società del gruppo Equitalia. In particolare, si segnala che – secondo le ultime informazioni fornite dal Direttore di AGEA nel corso dell’audizione presso la XIII Commissione della Camera, il 30 aprile 2015, a tale data, è in corso il recupero coattivo nei confronti di 1.405 soggetti, per un totale complessivo di 552 milioni di euro (di cui 438 milioni quota prelievo e 114 milioni quota interessi).

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame afferma che il regime delle quote latte ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano e, il sistema di liberalizzazione delle quote, che è succeduto, rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore, se non adeguatamente accompagnate, in questa fase di transizione, da un idoneo apparato normativo.

La questione relativa alle quote latte in Italia e la necessità di intervenire attraverso meccanismi di rafforzamento della filiera, è stata oggetto, negli ultimi tempi, di numerosi interventi da parte delle associazioni di categoria e di numerosi incontri con le stesse nelle sedi istituzionali, anche alla luce dei dati relativi al settore, diffusi *in primis* da ISMEA organo competente a raccogliere su base regionale il prezzo del latte crudo corrisposto ai produttori sul loro territorio per le consegne effettuate e ad elaborare la quotazione media nazionale, attraverso adeguata ponderazione, ai fini della comunicazione alla Commissione UE (art. 2 Reg. (CE) n. 479/2010 di esecuzione del Reg. 1234/2007). Con l’articolo 2 del decreto-legge in esame viene attribuita ad ISEMA la competenza ad elaborare i costi medi di produzione del latte.

In particolare, i dati mensili ISMEA mostrano come il prezzo medio nazionale del latte crudo alla stalla si aggiri in media intorno a poco più di 0,36 euro/litro a fronte di costi sensibilmente ben più alti per il consumatore finale.

Latte crudo alla stalla - Prezzi medi mensili per regione				
REGIONE	ANNO-MESE	PREZZO	VARIAZ. SU MESE PREC.	VARIAZ. SU MESE ANNO PREC.
Lombardia	2015-03	36,50 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -17,0%
Veneto	2015-03	36,75 €/100 lt	↓ -0,7%	↓ -12,0%
Piemonte	2015-03	34,60 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -16,3%
Emilia Romagna	2015-03	36,00 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -14,3%
Marche	2015-03	39,50 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -4,8%
Toscana	2015-02	40,50 €/100 lt	↓ -1,2%	↓ -9,0%
Lazio	2015-02	37,00 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -17,8%
Campania	2015-03	40,55 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -5,4%
Puglia	2015-03	38,00 €/100 lt	↑ 4,1%	↓ -6,5%
Sicilia	2015-03	34,50 €/100 lt	↔ 0,0%	↓ -15,9%



Sempre secondo i dati forniti da ISMEA, nella campagna 1991/1992, il numero degli allevamenti di latte vaccino, erano 143.341, con una produzione commercializzata di 10.924 tonnellate ed una produzione media per azienda di 76,2 tonnellate. Nella campagna lattiera 2013/2014, il numero degli allevamenti di latte vaccino, erano 34.231, con una produzione commercializzata di 11.161 tonnellate ed una produzione media per azienda di 326 tonnellate. Tale dato oltre ad indicare una sensibile contrazione del numero degli allevamenti esistenti in Italia, indica, per altro verso, che la produzione media aziendale è sensibilmente aumentata, e dunque che vi è stata una crescita dimensionale delle aziende rimaste.

Dati sostanzialmente simili sono stati diffusi da Coldiretti, il 1 aprile scorso, che ha pubblicato un Dossier sull'attuazione delle quote latte in Italia. Secondo tale documento, all'inizio del regime delle quote latte, nel 1984, in Italia erano presenti 180mila stalle, con il latte che veniva pagato in media agli allevatori 0,245 euro al litro, mentre i consumatori lo pagavano 0,40 euro al litro (780 lire), con un ricarico quindi del 63% dalla stalla alla tavola.

Nel 2000, agli allevatori il latte veniva pagato 0,32 euro al litro, mentre i consumatori lo pagavano 1 euro al litro, con un aumento del 213% dalla stalla alla tavola.

Oggi, secondo Coldiretti, la forbice si sarebbe ulteriormente allargata e il prezzo del latte fresco si moltiplica più di 4 volte dalla stalla allo scaffale, con un ricarico del 317% e un compenso per il latte pagato agli allevatori in media 0,36 centesimi al litro, mentre al consumo il costo medio per il latte di alta qualità è di 1,5 euro al litro.

Il prezzo pagato agli allevatori è aumentato poco più di 10 centesimi, mentre il costo per i consumatori è cresciuto di 1,1 euro al litro, a valori correnti. Solo 1 stalla su 5 è sopravvissuta, essendovi oggi in Italia solo 36mila allevamenti.

In altre parole, secondo Coldiretti, il prezzo riconosciuto agli allevatori non copre i costi per l'alimentazione degli animali, con effetti sull'occupazione, sull'economia, sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare degli italiani. Ciò sarebbe determinato dal fatto che in Italia esiste un evidente squilibrio contrattuale tra le parti lungo la filiera, che determina un abuso, da parte dei trasformatori, della loro posizione economica sul mercato, dalla quale gli allevatori dipendono.

Si ricorda al riguardo che all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato - competente, ai sensi dell'articolo 62 del D.L. n. 1/2012 e del D.M. 199/2012, a perseguire le pratiche commerciali sleali nella filiera dei prodotti agroalimentari - sono state presentate, in più di una occasione, segnalazioni (Coldiretti Lombardia nel 2013 e Coldiretti nazionale -Codacons nei primi mesi del 2015) circa taluni prezzi del latte alla stalla ritenuti eccessivamente bassi.

Nell'adunanza del 5 maggio 2015, l'Autorità Antitrust⁸ ha deliberato di procedere ad un'[indagine conoscitiva riguardante la filiera lattiero-casearia](#) finalizzata ad approfondire le seguenti questioni:

- i) le dinamiche contrattuali con le quali si determinano le condizioni di acquisto e di vendita dei prodotti;
- ii) i meccanismi di trasmissione dei prezzi lungo la filiera;
- iii) l'eventuale rilevanza, per la normativa antitrust, delle condotte tenute dagli operatori nella contrattazione delle condizioni di acquisto;
- iv) l'effettivo grado di concorrenza esistente tra operatori attivi nei diversi mercati collegati verticalmente nella filiera produttivo-distributiva.

La relazione illustrativa del decreto legge in esame, che intende fronteggiare le questioni concernenti lo squilibrio delle parti all'interno della filiera, afferma che la situazione del settore latte non riguarda solo l'Italia, ma anche altri grandi Paesi produttori di latte, come la Francia.

L'UE ha suggerito di individuare modalità di passaggio, dal regime delle quote a quello liberalizzato, "morbide" (c.d. *soft landing*), cui la Commissione fa specifico riferimento nei suoi *report* al Parlamento e al Consiglio sull'Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte – COM(2010) 727 *final* e COM(2012) 741 *final*⁹ e nella [Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario COM\(2014\) 354 final](#).

In quest'ultima relazione è dato peraltro conto del funzionamento delle disposizioni del cd. "pacchetto latte" (Reg. UE 261/2012), adottato già nel 2012 nella prospettiva di un superamento delle quote latte e quale intervento per riequilibrare i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il pacchetto latte è intervenuto quale integrazione al Regolamento UE 1234/2007 ed è ora confluito nel Regolamento 1308/2013 (articolo 148-151, 152, par. 2 e 157, par. 3).

Nella relazione del 2014 viene al riguardo evidenziata la necessità di "*modalità più*

⁸ L'Autorità Antitrust, in data 15 aprile 2015, interpellata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990 dal MIPAAF sullo schema di decreto legge in esame, aveva già espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento sottoposto, con particolare riferimento alle norme ivi contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3. Di tale parere si darà conto, via via, nell'analisi dell'articolato.

⁹ Si veda anche, sul punto, il Progetto di relazione sulle prospettive del settore lattiero-caseario dell'UE – revisione dell'attuazione del pacchetto lattiero-caseario ([2014/2146\(INI\)](#)) della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

efficaci per sostenere il settore lattiero e contribuire così a una maggiore competitività e sostenibilità dell'offerta di latte in tutta l'Unione europea, dopo trent'anni di quote latte".

Dai tavoli negoziali europei, afferma il Governo nella relazione illustrativa, non sono tuttavia pervenute, ad oggi, proposte in grado di attenuare l'impatto della fine del regime delle quote, in particolare, con riferimento al controllo della volatilità dei prezzi del latte.

Si segnala, infine, che il Governo, nel DEF 2015 (Sezione relativa al Programma nazionale di riforma) ha dichiarato come urgenti le misure connesse a dare sostegno a settori non più assoggettati a specifica regolamentazione a livello europeo, quali il settore lattiero-caseario, che necessitano di un rilancio di competitività.

Il PNR evidenzia la necessità di una riforma strutturale delle relazioni commerciali nel settore, invocata anche dalla XIII Commissione della Camera, nella risoluzione n. 8-00102, approvata il 9 aprile 2015. Le indicazioni del PNR sono in linea con gli obiettivi del *Piano straordinario per il latte*, già reso noto dal Mipaaf con un comunicato del 31 marzo 2015. Si tratta di una serie di azioni, talune delle quali già adottate con la legge di stabilità 2015, che ha istituito un Fondo Latte di Qualità per gli investimenti nel settore, con una dotazione finanziaria di complessivi 108 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Sulla dotazione e sulle finalità di tale Fondo incide il D.L. in esame (cfr. infra articoli 4 e 5).

La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 6-bis, che prevede che AGEA possa provvedere, successivamente alla data in cui è prevista la cessazione della partecipazione del socio privato alla società che gestisce il SIAN (Sistema informatico agricolo nazionale), a gestire il sistema. Ciò potrà avvenire direttamente, ovvero mediante una società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso l'affidamento a terzi selezionati mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. L'operazione dovrà assicurare la piena operatività del sistema e la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento. L'AGEA provvederà all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1° aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;

1. *Identico:*

«4-ter.1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

Testo del decreto-legge

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».

2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62,

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento e **fino al 12 per cento** il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;

c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;

b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;

c) al comma 8 terzo periodo, le

3. *Identico:*

0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «due punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti percentuali»;

a) *identica;*

b) *identica;*

b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «dell'azienda» è inserita la seguente: «cessionaria»;

c) *identica;*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

parole: «su segnalazione di qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato»;

d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del Fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.».

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) *identica.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Le disposizioni di cui all'**articolo 2** intendono rafforzare il comparto lattiero-caseario, in relazione alla fine del regime di produzione contingentato del latte (c.d. sistema delle quote di produzione assegnato a ciascuno Stato membro dell'UE) e della conseguente necessità di ristrutturazione del settore.

Il **comma 1** interviene sulla normativa che ha riformato la disciplina del prelievo supplementare nel settore del latte (D.L. 28 marzo 2003, n. 49) prevedendo, per l'ultimo periodo di applicazione del sistema - tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015 - un ulteriore criterio per la ripartizione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto (c.d. compensazione).

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.49, che reca la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte, al termine di ciascun periodo, l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura):

- a) contabilizza le consegne di latte effettuate ed il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti;
- b) verifica se la somma a livello nazionale delle consegne rettificata è inferiore alle consegne effettive e calcola il prelievo dovuto all'Unione europea per esuberi produttivi;
- c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in eccesso.

Tale importo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo seguendo il seguente ordine (comma 3):

- 1) coloro che risultano aver pagato indebitamente;
- 2) le aziende ubicate in zone di montagna;
- 3) le aziende ubicate nelle zone svantaggiate;
- 4) le aziende che hanno subito il blocco della movimentazione degli animali.

A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora dalle restituzioni effettuate residuino ulteriori disponibilità, esse sono ripartite a favore:

- delle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la loro quota;
- alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo individuale.

Il **comma in esame** aggiunge all'articolo 9 del D.L. n. 49/2003 un nuovo comma prevedendo che, per l'ultimo periodo di applicazione del regime sulle quote (compreso tra il 1 aprile 2014 ed il 31 marzo 2015), qualora residuino ulteriori disponibilità rispetto alle compensazioni effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 (sopra illustrato), esse saranno ripartite tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo le seguenti priorità:

- alle aziende che hanno mantenuto lo stesso livello produttivo del periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto la quota;
- alle aziende che hanno superato fino ad una percentuale del 6 per cento il quantitativo disponibile individuale;
- alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento e fino al 12 il quantitativo, nel limite del 6 per cento complessivo del quantitativo nazionale.

La Camera dei deputati ha modificato il testo, prevedendo che esso operi anche a favore dei produttori che hanno superato il proprio quantitativo di riferimento (rispettivamente nell'intervallo 12-30%, in quello 30-50% e di oltre il 50%) ma nel limite del 6% di quello disponibile; viene mantenuta comunque priorità a quei produttori che si sono trovati sotto la soglia del 6%, e *in primis* ai produttori che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel 2007-2008 (purché non abbiano successivamente ceduto quota)

Il **comma 2** interviene in merito alla disciplina relativa alla regolazione dei rapporti contrattuali relativi alla cessione del latte prodotto ai trasformatori.

In particolare, viene disposto che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo abbiano una durata non inferiore ai dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata dall'agricoltore cedente. Si rinvia, quindi, a quanto previsto dall'articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per disporre l'applicabilità nell'ordinamento interno. Si prevede, inoltre, che, al fine di rendere operativo il ruolo dell'Autorità garante nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte, l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), elabori mensilmente i costi medi di produzione del latte crudo, tenendo in considerazione la collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia elaborata approvata dal MIPAAF.

Nel parere espresso il 15 aprile 2015 sullo schema che poi diede luogo al decreto-legge in esame, l'Autorità Antitrust rilevava che:

- non solleva problematiche di ordine concorrenziale la previsione di una durata minima di 12 mesi dei contratti aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, in quanto la stessa appare prevalentemente volta a stabilizzare il prezzo della cessione del latte al fine di accompagnare il passaggio ad un sistema completamente liberalizzato ed evitare un'eccessiva volatilità del prezzo.
- appare opportuna la previsione con la quale ISMEA deve tener conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, in ragione del fatto che il costo di produzione del latte alla stalla è un valore assai difficile da stimare esattamente, dipendendo da un numero elevato di fattori, quali appunto quelli indicati nella norma qui in esame
- è necessaria una lettura combinata della norma testé citata con quelle relative alla incentivazione alla costituzione delle organizzazioni interprofessionali di cui al successivo articolo 3, in quanto la tutela degli allevatori sotto forma di rilevazione del costo medio di produzione del latte appare di natura intrinsecamente transitoria, e, a regime dovrebbe lasciare il campo alla contrattazione centralizzata.

Si ricorda, al riguardo, che la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, in data 9 aprile 2015, la risoluzione n. 8-00102 in materia di iniziativa per il sostegno del settore del latte. Prima dell'approvazione, la Commissione ha svolto una

serie di audizioni informali, tra le quali, l'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel corso dell'audizione e nella relativa nota trasmessa alla Commissione, il presidente Pitruzzella ha svolto un'analisi dell'andamento dei prezzi del latte, rilevando che essi risentono di alcune variabili legate al tipo di sbocco nel mercato (locale nel caso di latte destinato alla produzione di latte fresco e formaggi DOP) ed all'andamento degli scambi internazionali nel settore, caratterizzati dalla presenza di alcuni Paesi, tipo la Nuova Zelanda e l'Australia, che registrano un eccesso di offerta, ed altri, quali la Russia e la Cina, che si distinguono per essere importatori netti. I dati riferiti al prezzo del latte della regione Lombardia tra il 2013 e il 2014, regione che produce il 40% di latte italiano e che, quindi, rappresenta un *benchmark* per l'Italia, dimostrano come il prezzo del latte in Italia abbia risentito fortemente della riduzione dei prezzi registratesi a livello internazionale. L'Autorità garante ha sottolineato, al riguardo, che la fine del regime contingentato della produzione lattiera-casearia renderà ancora più stringente tale correlazione.

Con riferimento ai dati riferiti ai prezzi all'origine ed al dettaglio dei derivati del latte, l'Autorità ha rilevato che la riduzione del prezzo all'origine non si è tradotta in maggiori margini di guadagno a favore dell'industria di trasformazione. Ha, infatti, affermato, al riguardo, che eventuali squilibri commerciali riguardanti i prezzi al dettaglio non riguardano gli allevatori ma esclusivamente le dinamiche commerciali tra industria di trasformazione e grande distribuzione (GDO).

Infine, quanto al ruolo dell'Autorità garante nel perseguire le pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dal decreto ministeriale attuativo n. 199 del 2012, Pitruzzella ha rilevato come l'Autorità possa intervenire esclusivamente solo nel caso in cui emerga uno squilibrio contrattuale significativo tra le parti contraenti. Il riferimento a prezzi di acquisto palesemente inferiori ai costi medi di produzione, sempre secondo l'Autorità, è un valore difficile da stimare, dipendendo da un numero elevato di voci di costo ed essendo significativamente diverso a secondo della tipologia di allevamenti e dalla collocazione geografica degli stessi.

La XIII Commissione ha, quindi, approvato, in data 9 aprile 2015, la risoluzione n. 8-00102 con la quale ha impegnato il Governo, tra l'altro, ad assicurare:

- la effettiva applicazione dell'articolo 62 relativo ai contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo, tra l'altro, un significativo inasprimento delle sanzioni pecuniarie nei confronti di chi pone in essere condotte tese a sfruttare abusivamente la maggior forza commerciale di cui dispone;
- a valutare l'opportunità di garantire una durata dei contratti minima di dodici mesi;
- a valutare l'opportunità di introdurre strumenti tesi a consentire una piena attuazione delle disposizioni al fine di evitare che il prezzo medio alla stalla sia palesemente inferiore al costo medio di produzione di singole aree produttive omogenee, calcolato sulla base degli indicatori di mercato, del volume consegnato, della qualità e della composizione del latte crudo, i costi delle materie prime e del costo finale di vendita del latte e dei prodotti trasformati ai consumatori, conformemente alle analisi specifiche fornite da ISMEA ed INEA;
- il riordino delle relazioni commerciali nel settore agroalimentare a partire dal comparto lattiero-caseario, attraverso l'incentivazione ed il rafforzamento delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali;

- a valutare l'opportunità di disporre, per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di latte, la restituzione dell'eventuale prelievo pagato in eccesso a favore delle aziende in regola con il pagamento dei prelievi relativi alle campagne pregresse e che, nel periodo 2014-2015, superino di percentuali contenute il proprio quantitativo di riferimento.

Il **comma 3** interviene per dare attuazione a quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'opportunità di aumentare, per rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti, l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Vengono, a tal fine, modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 62 del D.L. n.1/2012. aumentando:

- le sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti la forma scritta e l'indicazione della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento (comma 1 art. 62). La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui minimo passa da 516 a 1.000 euro ed il cui massimo passa da 20.000 a 40.000 (lett. a9, che modifica il comma 5 dell'art. 62);
- le sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi a condotte commerciali sleali (comma 2 dell'art. 62) modificate in modo che il minimo non sia più 516 euro ma 3.000 euro ed il massimo preveda una sanzione di 50.000 euro al posto degli attuali 3.000 euro (lett.b).

Il comma in esame interviene, inoltre, modificando i commi 8 e 9 dell'articolo 62, in modo da:

- aggiungere (*lett. c*) l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i soggetti legittimati ad adire l'Autorità garante del mercato e della concorrenza per la segnalazione dei comportamenti illeciti (resta ferma la possibilità per l'Autorità di procedere d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato);
- prevedere che gli introiti derivanti dall'applicazione di sanzioni per violazione delle regole riguardanti le relazioni commerciali nel settore lattiero-caseario affluiscono al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario (*lett. d*).

Nel corso dell'esame alla Camera, mercé novelle al comma in esame l'articolo 62 è stato modificato:

- per aumentare il saggio di interessi, da due a quattro punti percentuali, applicabile agli interessi dovuti in ragione della scadenza dei termini di pagamento, fissati, per le merci deteriorabili, in trenta giorni;
- per modificare il termine di riferimento per la determinazione dell'entità delle sanzioni che viene individuato non più nel fatturato dell'azienda ma nel fatturato dell'azienda cessionaria.

Si ricorda che l'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame, ha dettato per la prima volta disposizioni riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari prevedendo: l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (comma 1). Il comma 2 ha fatto divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.

Quanto al ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il comma 8 ha incaricato l'Autorità della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 62 e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 5, 6 e 7; l'Autorità può, a tal fine, avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza. L'accertamento delle violazioni può avvenire d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Il Pacchetto latte e la disciplina nazionale sulle relazioni contrattuali nel settore agroalimentare

Il cd. "pacchetto latte" (Reg. UE 261/2012) è stato adottato nel 2012, in vista del superamento delle quote latte nell'anno 2015, quale modifica e integrazione del Regolamento UE 1234/2007.

I regolamenti d'esecuzione e i regolamenti delegati sono stati pubblicati in giugno e settembre 2012 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 e n. 580/2012).

Le norme del pacchetto latte contenute nel Regolamento 261/2012 risultano ora integrate nel nuovo Regolamento 1308/2013 (artt. 148-151, 152, par. 2 e 157, par. 1-3).

Le norme in questione hanno trovato la loro premessa nelle seguenti considerazioni attinenti al settore lattiero caseario:

- la crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi.
- sebbene vi siano differenze tra gli Stati membri, in molti di essi si è rilevata una bassa concentrazione dell'offerta, che si è tradotta in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera, passibile di pratiche commerciali sleali; gli agricoltori al momento della consegna del latte agli acquirenti si sono spesso trovati in condizione di non sapere il prezzo per il loro latte, in quanto di frequente il prezzo viene fissato dagli stessi acquirenti molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, in molti casi, resta al di fuori del controllo del singolo agricoltore. C'è pertanto un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, il cui livello non evolve generalmente in linea con l'aumento dei costi di produzione.

Tale questione risulta peraltro evidenziata quale premessa per l'avvio, disposto dall'Autorità Antitrust con la recente delibera del 5 maggio, dell'[indagine conoscitiva riguardante la filiera lattiero-casearia](#).

Il d. pacchetto latte interviene pertanto sull'uso di contratti formali scritti tra agricoltore e acquirente, stipulati prima della consegna del latte, ritenendo questo lo strumento idoneo, soprattutto in relazione alla fine delle quote latte, a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e a contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali nei confronti dei produttori, nonché quale strumento idoneo per i trasformatori per una corretta pianificazione dei volumi di produzione.

Secondo quanto previsto dal pacchetto latte e ora contenuto nell'articolo 148 del Regolamento UE 1308/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatoria la stipula di contratti scritti tra agricoltori e trasformatori per ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio e/o possono decidere che i primi acquirenti debbano presentare un'offerta scritta per il contratto di acquisto di latte crudo (paragrafo 1).

Qualora gli Stati membri decidano in questo senso, i contratti (paragrafo 2) devono: essere stipulati prima della consegna e devono comprendere elementi specifici quali il prezzo da pagare alla consegna (che deve essere fisso ovvero deve essere calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto quali gli indicatori del mercato), il volume consegnato e la composizione del latte crudo, la durata, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore.

Tutti questi elementi devono esservi ma i oro contenuti possono negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è membro non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli del contratto.

Per quanto attiene alla durata del contratto, però, lo Stato membro, laddove decida di rendere obbligatoria la stipula dello stesso, ovvero di rendere obbligatoria la presentazione di una offerta scritta per un contratto con l'agricoltore da parte del primo acquirente, può comunque stabilire una durata minima del contratto tra primo acquirente e agricoltore, e tale durata è di almeno sei mesi. L'agricoltore può comunque per iscritto rifiutare la durata minima del contratto.

La Relazione della Commissione, del giugno 2014, concernente il livello di attuazione del pacchetto latte, rileva che 12 Stati membri – a quella data - hanno introdotto contratti obbligatori, e sette Stati membri hanno stabilito che il contratto proposto dall'acquirente all'agricoltore abbia una durata minima di sei mesi.

Questo è appunto il caso dell'Italia, che ha adottato, prima ancora dell'entrata in vigore del pacchetto latte, l'articolo 62, del D.L. n. 1/2012. Tale norma ha introdotto nell'ordinamento una disciplina generale delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, disponendo *in primis* l'obbligo della forma scritta per i contratti e l'obbligo di pagamento delle merci deteriorabili, tra cui il latte, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'ultima fattura.

Lo stesso articolo elenca specifiche condotte e prassi che, nell'ambito della relazioni commerciali che intercorrono nella filiera agroalimentare, devono considerarsi vietate in quanto considerate condotte commerciali sleali.

Contestualmente ha disposto che vengano applicate dall'Autorità Antitrust sanzioni per coloro i quali violano i predetti divieti, nonché sanzioni per coloro che non ottemperano all'obbligo di forma scritta dei contratti, ovvero di pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti.

Successivamente, al D.L. 1/2012, l'articolo 9 del D.M. 12 ottobre 2012, attuativo del pacchetto latte ha stabilito che i contratti aventi ad oggetto le consegne di latte crudo ai primi acquirenti di latte devono avere obbligatoriamente la forma scritta e che il primo acquirente deve presentare un'offerta scritta indicandovi la durata del contratto che non può essere inferiore 6 mesi.

Sui contenuti essenziali e durata minima dei contratti di cessione del latte crudo, interviene appunto il D.L. in esame.

Si segnala, infine, che il Pacchetto latte trasfuso nella la nuova PAC 2014-2020 (articolo 151 del Reg. 1308) impone comunque delle dichiarazioni obbligatorie da rendere nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilendo che, a decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo devono dichiarare all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Allo scopo di seguire attentamente l'andamento del mercato dopo la scadenza del regime delle quote latte e ai fini della trasparenza, questa disposizione si propone di assicurare la diffusione di informazioni tempestive sui volumi di latte consegnati. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° aprile 2015. Sono in corso di elaborazione le regole di esecuzione

Il **comma 4** integra il comma 214 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 che ha istituito il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, disponendo che il decreto chiamato a definire i criteri e le modalità di operatività del Fondo possa prevedere, altresì, il finanziamento di attività di ricerca pubblica e campagne promozionali e di comunicazione al fine di migliorare la qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa UE.

All'indomani dell'approvazione della legge di stabilità 2015, il Mipaaf con un comunicato stampa pubblicato sul sito ha affermato che gli interventi del Fondo sarebbero stati indirizzati ai seguenti interventi: incremento della longevità; miglioramento degli aspetti relativi al benessere animale; studio della resistenza genetica alle malattie; rafforzamento della sicurezza alimentare; riduzione dei trattamenti antibiotici.

L'articolo 1, comma 214 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La norma indica come finalità del Fondo quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero caseario anche in ragione del superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino.

La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi è rinviata all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente Stato regioni (secondo informazioni diffuse dal Mipaaf il 31 marzo scorso, il decreto attuativo è stato già condiviso con le regioni ed è in via di emanazione).

Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all'eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea e quelli che hanno aderito al programma di rateizzazione, ma non hanno adempiuto nei tempi ai previsti pagamenti.

Il comma 215 ha disposto che il contributo sarà erogato in modo da rispettare i limiti *de minimis* stabilito dalla normativa europea: non potrà, quindi, superare, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione. Infine, ai sensi del comma 216, gli interventi ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie concesse da ISMEA.

I contributi sono destinati a coprire le garanzie concesse da ISMEA e/o parte della quota interessi per prestiti finalizzati al miglioramento della qualità del latte. Il mix tra le due componenti (garanzia o abbattimento interessi) è lasciato alla scelta di ciascun beneficiario.

Il decreto attuativo, secondo le informazioni diffuse dal Mipaaf il 31 marzo scorso, è stato già condiviso con la filiera e le Regioni ed è in via di emanazione.

Si consideri inoltre che il provvedimento in esame, all'articolo 4, riduce il Fondo in questione di 4 milioni per il 2015 e di 8 milioni per il 2016 e 2017, a copertura degli interventi ivi previsti per il settore olivicolo oleario; e, all'articolo 5, riduce ulteriormente il Fondo di 1 milione per il 2015 a copertura dell'onere derivante dalla destinazione di risorse per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*.

Il **comma 5** dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame, si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera *a*), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera *c*), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera *a*), del medesimo regolamento, pari ad almeno il **25** per cento del relativo settore, **ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.**

Testo del decreto-legge

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, **nonché degli imprenditori** e dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore **a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica**. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo **e agroalimentare**, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.

2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche **di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013**, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un

4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un

Testo del decreto-legge

periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta **dell'**organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.

5. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, **del prodotto ovvero del gruppo di prodotti** oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione **dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento** del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e **dell'irrogazione** delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono **versati** all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente

organizzazioni interprofessionali.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il **40** per cento del relativo settore, **ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale.**

8. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

9. *Identico.*

10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato. **All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono soppresse.**

L'**articolo 3** detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali.

Le organizzazioni interprofessionali raccolgono intere sezioni o la totalità della filiera: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti. Le stesse hanno, nella maggior parte dei casi, lo scopo di riunire i soggetti attivi nell'intera catena produttiva e possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo tra gli attori della filiera, promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Questo strumento è particolarmente diffuso in Francia che ha proposto di potenziarne il ruolo, introducendolo nella normativa comunitaria.

Il **comma 1** interviene sulle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero caseario, prevedendo che per il loro riconoscimento è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 25 per cento dell'attività economica del settore.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere espresso sullo schema che diede poi luogo al decreto-legge in esame, ha rilevato al riguardo che "la soglia, particolarmente bassa (anche rispetto ad alcune esperienze europee) appare motivata dalla tradizionale difficoltà, nel contesto nazionale, a pervenire a forme di aggregazione della produzione agricola tradizionalmente molto polverizzata".

L'articolo 163 del regolamento CE n. 1308/2013 prevede che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3.

Tale disposizione autorizza gli Stati membri a riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

- hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
- svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:
 - 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;
 - 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - 3) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;
 - 4) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
 - 5) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
 - 6) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

7) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

8) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

9) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

10) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

11) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

- svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio,
- costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui al sopra citato articolo 157, paragrafo 3, lettera a);
- non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

La quota significativa, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero, è stata **elevata dalla Camera dei deputati** alla rappresentanza almeno il 25 per cento (il testo del decreto-legge faceva riferimento al 20 per cento) dell'attività economica del settore. **La Camera ha poi precisato** che, nel caso in cui le organizzazioni interprofessionali operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività deve essere pari al 51 per cento del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti e deve essere, comunque, pari al 15 per cento dell'attività economica relativa al settore del latte.

Il **comma 2** stabilisce che il riconoscimento può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore (**la Camera dei deputati ha precisato** che il settore è riferito al livello nazionale od a ciascuna circoscrizione economica).

Il riconoscimento è formalizzato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: **la Camera dei deputati ha disposto** che ciò avvenga previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni (e non più come mero parere della medesima).

Nel caso di concorrenza tra più domande, presentate da organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppi di prodotti, sarà riconosciuta l'organizzazione maggiormente rappresentativa.

L'organizzazione deve avere una base associativa e possedere i requisiti richiesti dalla normativa europea.

Viene confermata la validità ai provvedimenti di riconoscimento emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del comparto agricolo (**la Camera dei deputati ha aggiunto** anche il settore agroalimentare, ma ha escluso le organizzazioni rappresentative degli imprenditori), anche al fine di acquisire il parere sui progetti di regole vavevoli *erga omnes* di cui al successivo comma 4.

Nel corso dell'esame **alla Camera dei deputati è stato aggiunto un comma 2-bis** secondo il quale le Organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti tipo relativi alla vendita dei prodotti agricoli e per la fornitura dei prodotti trasformati, sono chiamate a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articoli 62, commi 1 e 2, del D.L. n. 1/2012 e delle relative disposizioni attuative.

L'articolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012, ha dettato per la prima volta disposizioni riguardanti la cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari prevedendo: l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (comma 1); il divieto di comportamenti che impongano condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ed ogni condotta commerciale sleale.

Il **comma 3** prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole vavevoli *erga omnes* anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

Il **comma 4** prevede che, per un periodo limitato, può essere disposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale interessata che abbia ottenuto il riconoscimento, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. Il Ministero ha due mesi di tempo per decidere sulla domanda (tre mesi nel caso in cui di presunzione dei requisiti di rappresentatività per mancata manifesta opposizione delle organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici); in mancanza di decisione espressa la domanda si intende rigettata.

L'articolo 164 del reg. UE n.1308/2013 detta norme in materia di estensione delle regole, prevedendo che, qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione

interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

1) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

2) almeno due terzi negli altri casi e

3) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività.

Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori hanno una delle seguenti finalità:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d) commercializzazione;

e) tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

Il **comma 5** prevede che per decidere sulla richiesta di estensione delle regole, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera,

tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata applicarsi la regola dell'estensione.

Il **comma 6** ribadisce l'estensione *erga omnes* a tutti gli operatori del settore (del prodotto o del gruppo di prodotti, **ha precisato la Camera**) delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che in caso di violazione l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata, grazie ad un **emendamento apportato dalla Camera dei deputati**, in ragione dell'entità della violazione (nel testo originario del decreto-legge si faceva riferimento al valore dei contratti stipulati); è stato, poi **aggiunto dalla Camera** che, in caso in cui la violazione riguardi le regole relative all'applicazione dei contratti tipo, la sanzione è calcolata riferendosi al valore dei contratti stipulati in violazione e fino al 10 per cento del loro valore. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari è incaricato della vigilanza delle disposizioni in esame e dell'irrogazione delle sanzioni. Gli introiti delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni contenute nel presente articolo si applichino anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti agricoli elencati nel paragrafo 2 dell'art. 1 del reg. UE 1308/2013 purché le stesse organizzazioni dimostrino di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 40% del relativo settore. Nel testo originario del decreto era previsto il 35%: l'elevazione è stata **disposta dalla Camera dei deputati**, che ha anche aggiunto, in conformità con quanto previsto nel settore del latte, che tale percentuale può aver riguardo anche al singolo prodotto e che in caso di organizzazioni interprofessionali che operino in una singola circoscrizione economica, la rappresentatività minima richiesta è del 51% dell'attività economica del relativo settore, prodotto o gruppo di prodotti operanti nella medesima circoscrizione e comunque non inferiore al 30 % delle attività economiche di riferimento a livello nazionale.

I prodotti agricoli definiti al paragrafo 2 dell'articolo 1 sono: cereali; riso; zucchero; foraggi essiccati; sementi; luppolo; olio di oliva e olive da tavola; lino e canapa; prodotti ortofrutticoli; prodotti ortofrutticoli trasformati; banane; settore vitivinicolo; piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale; tabacco; carni bovine; latte e prodotti lattiero-caseari; carni suine; carni ovine e caprine; uova; carni di pollame; alcol etilico di origine agricola; prodotti dell'apicoltura; bachi da seta.

Il **comma 8** definisce il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità competente a svolgere i compiti indicati dal paragrafo 5 dell'art. 158 e dal paragrafo 3 dell'articolo 163, entrambi contenuti nel reg. UE n. 1308/2013.

Il par. 5 dell'art. 158 ed il par. 3 dell'art. 163 dettano disposizioni simili prevedendo che gli Stati membri, quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale:

- a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
- d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;
- e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Il comma 8 prosegue affermando che, se successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di un'altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso ed alla concessione dello stesso alla organizzazione più rappresentativa richiedente.

Il **comma 9** prevede che le disposizioni in esame si applichino nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, par. 2, del reg. (UE) n.1308/2013.

Tale disposizione stabilisce che gli articoli da 148 a 151, l'articolo 152, paragrafo 3, l'articolo 156, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3, gli articoli 161 e 163, l'articolo 173, paragrafo 2, e l'articolo 174, paragrafo 2 si applicano fino al 30 giugno 2020.

Infine, il **comma 10** abroga l'articolo 12 del decreto legislativo n. 173/1998. Considerato che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2005 prevede che le intese di filiera possano essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, la Camera dei deputati ha aggiunto al comma anche l'abrogazione di tale riferimento al riconoscimento di cui all'articolo 12.

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 173/1998 ha disciplinato fino ad oggi le Organizzazioni interprofessionali nell'ordinamento interno.

Esso prevedeva, innanzitutto, che oltre ad essere costituite in associazione, esse dovessero essere riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 36.

Esse dovevano:

- raggruppare organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli;
- essere costituite per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o associazioni che la compongono;
- svolgere alcune delle attività seguenti, tenendo conto degli interessi dei consumatori:
 - 1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
 - 2) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;
 - 3) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
 - 4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
 - 5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;
 - 6) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
 - 7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
 - 8) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
 - 9) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale per i prodotti agricoli e trasformati.

Potevano costituire un'organizzazione interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Erano considerati rappresentativi a livello nazionale gli organismi presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali veniva, anche in tal caso, chiamato a svolgere i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venivano definiti i criteri e le modalità per: a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; b) la nomina degli amministratori; c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale dimostri di rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

Veniva concesso alle organizzazioni di poter costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell'imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere dovevano essere adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.

Il riconoscimento poteva essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodotto, articolatasi in sezioni regionali o interregionali.

Veniva, altresì, previsto che gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non potevano comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultassero da una programmazione previsionale e coordinata della

produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che avesse come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi erano in tali casi adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto. Ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali veniva rinviata la definizione dei criteri e delle modalità per a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1; b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; c) la nomina degli amministratori; d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, sempreché l'organizzazione interprofessionale avesse dimostrato di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.

Le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Con il fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte nei confronti dei trasformatori lattiero-caseari, con una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera, il cd. "Pacchetto latte" adottato nel 2012 e ora assorbito nel nuovo Regolamento UE 1308/2013 ha introdotto nuove norme volte a consentire alle organizzazioni di produttori di latte, o ad associazioni di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con gli acquirenti le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri.

A tal fine, l'articolo 152, paragrafo 3, del Regolamento UE 1308/2013, dispone che gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori (OP) costituite da produttori del settore del latte su iniziativa dei produttori stessi che perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

- 1) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
- 2) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
- 3) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

Ai sensi dell'articolo 154, l'organizzazione che chiede il riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, deve avere un numero minimo di membri o riunire un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile; deve offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti. Gli Stati membri, possono dunque stabilire il numero minimo di aderenti e/o un volume minimo di produzione commercializzabile che le organizzazioni di produttori devono rispettare per poter essere riconosciute.

La Relazione della Commissione UE di giugno 2014, nel dar conto dell'applicazione del pacchetto latte, ha affermato che a quella data risultavano 228 nell'UE le organizzazioni di produttori, in particolare in Germania e in Italia, organizzazioni esistevano già prima dell'entrata in vigore del pacchetto latte.

Ai sensi dell'articolo 149 un'OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, i termini dei contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, compreso il prezzo del latte crudo.

Il volume di latte che un'organizzazione di produttori può negoziare è soggetto ad

alcuni limiti chiaramente definiti (il 3,5% della produzione totale dell'UE, il 33% della produzione nazionale totale dello Stato membro).

Le consegne da parte degli agricoltori alle cooperative di trasformazione di cui sono membri non possono essere oggetto di trattative comuni nell'ambito del pacchetto latte, mentre le cooperative di raccolta possono costituire organizzazioni di produttori in grado di negoziare collettivamente con i trasformatori.

Secondo la Commissione UE, sono quattro gli Stati membri che hanno riferito di avere effettuato nel 2013 consegne di latte crudo nell'ambito di contratti negoziati collettivamente (Repubblica Ceca, Spagna, Germania e Francia).

Quasi tutti gli Stati membri hanno adottato criteri nazionali per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e per la negoziazione dei contratti da parte delle stesse OP, all'indomani del pacchetto latte. Per l'Italia, ciò è avvenuto D.M. MIPAAF 12 Ottobre 2012. Il D.M. in questione all'articolo 1, richiama, ai fini del riconoscimento delle OP le procedure per il riconoscimento delle OP nel settore agroalimentare previste dal D. Lgs. n. 102/2005 (art. 4 e per i requisiti art. 3) *in quanto compatibili*; il riconoscimento all'Albo nazionale delle OP, istituito presso il MIPAAF è comunicato dalle regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le OP che hanno come obiettivi la sottoscrizione di contratti per la consegna di latte crudo da parte dei propri aderenti ad un trasformatore o raccogliatore, debbono, ai sensi dell'articolo 2, dimostrare preventivamente di avere un mandato conferito da ciascuno degli aderenti con la precisazione della quantità di latte per cui è conferito e tale quantità non deve essere inferiore la 75% della media della quantità di latte consegnate negli ultimi due anni dal singolo produttore. Il mandato deve essere coerente con la durata minima triennale del vincolo associativo. Ciascun produttore di latte può aderire ad una sola organizzazione di produttori che negozia latte crudo con gli acquirenti, tranne che si abbiano produttori con due unità distinte di produzione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, le OP effettuano la negoziazione dei contratti di consegna di latte crudo indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento della proprietà del latte dagli agricoltori alle OP e che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di una parte o di tutti gli agricoltori aderenti.

Il pacchetto latte ha poi introdotto norme sulla partecipazione degli operatori interessati a organizzazioni interprofessionali (OI), le quali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

Tali norme si trovano ora inserite nel Regolamento UE 1308/2013 sulla nuova OCM unica, quali norme "speciali" rispetto a quelle generali sulle OI operanti nei settori dei prodotti agricoli elencati nell'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo Regolamento.

In particolare, l'articolo 157, paragrafo 1 detta regole generali sulle organizzazioni interprofessionali (OI) operanti nei settori dei prodotti agricoli (i prodotti agricoli indicati nell'articolo 1, par. 2 della nuova OCM). Gli Stati possono riconoscere, su richiesta, le OI che:

- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, inclusa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
- b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle

associazioni che le compongono; c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere uno dei seguenti obiettivi: i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; j) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato; v) esplorare potenziali mercati d'esportazione; v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa UE per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato; vi), vii) xi) xiv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le DOP e IGP, e alla protezione dell'ambiente, e contribuire alla gestione dei rifiuti; viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e ix) metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della catena; x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche; xii) e xiii) e xiii) incoraggiare il consumo sano e responsabile e informato dei prodotti sul mercato interno.

Il paragrafo 3 dell'articolo 157 detta poi regole specifiche per le organizzazioni interprofessionali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in deroga al paragrafo 1.

Tali norme, come rilevato dalla Commissione UE, consentono agli attori della filiera del latte di dialogare e di svolgere una serie di attività che, in determinate condizioni, possono essere parzialmente esonerate dall'osservanza delle regole in materia di concorrenza (articolo 210).

In particolare, ai sensi del richiamato paragrafo 3 dell'articolo 157, gli Stati membri possono riconoscere le OI che:

- a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti dei produttori di latte crudo e da rappresentanti di almeno uno o più dei passaggi seguenti della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione.
- b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti sopra indicati;
- c) svolgono, in una o più regioni dell'UE, e nel rispetto degli interessi dei propri membri e dei consumatori, una o più delle seguenti attività congiunte che riguardano, tra l'altro:
 - il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;
 - il miglioramento dell'immissione sul mercato interno ed esterno dei prodotti lattiero caseari;
 - la redazione dei contratti tipo compatibili con la normativa UE per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
 - la promozione, la ricerca l'innovazione e il miglioramento della qualità e del potenziale produttivo del settore;
 - il fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori;
 - la ricerca di metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari, e incrementare la

sicurezza alimentare e la salute degli animali;
- la valorizzazione del potenziale dell'agricoltura biologica e promuovere la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche;
- la promozione della produzione integrata o altri metodi di produzione ecocompatibili.

L'articolo 158, al paragrafo 1, detta le condizioni generali per il riconoscimento delle OI nei settori agricoli, stabilendo, che esse devono:

- a) soddisfare le condizioni previste dal sopra descritto articolo 157;
- b) svolgere le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui si tratta;
- c) costituire una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), e dunque: della produzione, trasformazione, commercio, inclusa la distribuzione dei prodotti agricoli.
- d) non essere (già) attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi di OI operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco per promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione (articolo 162, lett. c).

L'articolo 158 detta, inoltre, delle regole relative alle OI già riconosciute, che alla data del 1 gennaio 2014, risultino conformi o meno ai criteri indicati nel medesimo articolo e nell'articolo 157. In particolare, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 158, gli Stati membri possono decidere che le OI già riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale, che soddisfano i criteri sopra indicati, debbono in automatico essere riconosciute. Mentre, ai sensi del paragrafo 3, alle OI riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale, che non soddisfano le condizioni sopra indicate viene riconosciuto di continuare a esercitare la loro attività fino al 1° gennaio 2015. Ai sensi del paragrafo 4, gli Stati membri possono comunque riconoscere le OI in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, anche se non sono state costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono.

Per ciò che riguarda la procedura e la tempistica per il riconoscimento delle OI, il paragrafo 5 dell'articolo 158 dispone che gli Stati membri:

- a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; che la domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli sulle OI per verificare che esse rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- c) e, in caso di inadempienza o irregolarità, impongono alle OI sanzioni da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;
- d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dell'articolo 158 non sono più soddisfatti;
- e) notificano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, ogni decisione in merito alla concessione, rifiuto o revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno precedente.

L'articolo 163 detta poi, al paragrafo 1, criteri specifici per il riconoscimento delle OI nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari parzialmente differenti rispetto a quelle generali sopra indicate. Le OI per poter essere riconosciute dagli Stati membri:

- a) devono soddisfare le condizioni di cui al sopra commentato articolo 157, paragrafo 3;
- b) devono svolgere le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui si tratta;
- c) devono costituire una quota significativa delle attività di produzione di latte crudo

trasformazione o commercio, compresa la distribuzione.

d) non devono essere (già) attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

L'articolo 163 detta inoltre delle regole relative alle OI già riconosciute, che alla data del 2 aprile 2012, risultino conformi ai criteri UE per il loro riconoscimento.

In particolare, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 163, Gli Stati membri possono decidere che le OI riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, devono essere riconosciute.

Quanto alla tempistica per il riconoscimento delle OI nel settore lattiero caseario, il paragrafo 3 dell'articolo 163 dispone che gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'OI entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti e la domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli per verificare che le OI riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità, impongono le sanzioni da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) revocano il riconoscimento se:

- i requisiti e le condizioni per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

- l'OI aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate che – ai sensi dell'articolo 210, paragrafo 4 - possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'UE;

- possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

- possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC;

- comportano la fissazione di prezzi o di quote;

- possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. La revoca viene disposta fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale antitrust;

- l'OI non osserva l'obbligo di notificare alla Commissione UE gli accordi, decisioni e pratiche concordate considerate dal medesimo articolo 210 invece compatibili e non lesive del diritto alla concorrenza (non applicandosi per esse i divieti di cui all'art. 1010 TFUE);

e) devono informare la Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, in merito ad ogni decisione di concessione, rifiuto e revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno precedente.

La relazione della Commissione UE di giugno 2014 sullo stato di attuazione del pacchetto latte afferma che a quella data erano state riconosciute OI per il settore del latte in Spagna (una per il latte vaccino, di pecora e di capra), Francia (una per il latte vaccino, una per il latte di capra e due per il latte di pecora), Ungheria (per il latte vaccino) e Portogallo. Si tratta di organizzazioni operanti generalmente a livello nazionale. Tutte includono sia produzione sia trasformazione, mentre il commercio al minuto è rappresentato unicamente nell'organizzazione interprofessionale ungherese.

La Commissione UE richiama inoltre l'“*Analysis on the future developments in the dairy sector*” nella quale gli esperti raccomandano, tra l'altro, di rafforzare il ruolo delle

organizzazioni di produttori, in particolare garantendo che possano avere dimensioni tali da poter disporre di sufficiente potere contrattuale.

La Commissione richiama in particolare la possibilità di estendere determinate regole delle organizzazioni di produttori riconosciute e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali ai non membri e di introdurre contributi obbligatori da parte dei produttori non aderenti, essendo tale possibilità consentita nell'ambito della PAC riformata – agli articoli 16 e 165 del Regolamento UE 1308 - anche alle organizzazioni del settore del latte. La Commissione ritiene che ciò possa diventare un incentivo per la creazione di organizzazioni rappresentative.

In particolare, l'articolo 164 dispone, al paragrafo 1, che qualora un'OP riconosciuta, un'associazione riconosciuta di OP o un'OI riconosciuta, operante in una circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche di uno Stato membro, è considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione, si tratta della cd. estensione *erga omnes*.

Il paragrafo 2 dell'articolo definisce "circoscrizione economica" una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

Mentre, il paragrafo 3 definisce rappresentativa un'associazione/organizzazione che, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche di uno Stato membro, rappresenta: a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti: i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure ii) almeno due terzi negli altri casi e b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione, del commercio e della trasformazione del prodotto dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività dei 2/3.

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione deve dimostrare di avere il livello minimo di rappresentatività per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche interessate.

Il paragrafo 4 dell'articolo 164 indica le finalità della richiesta di estensione *erga omnes* delle regole concordate all'interno delle OP e delle OI.

Tali finalità sono:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti;

- i) studi per migliorare la qualità dei prodotti;
- j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari;
- k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
- l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
- m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare; n) gestione dei sottoprodotti.

Secondo quanto esplicitato dall'articolo, tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno effetti distorsivi della concorrenza secondo le regole europee e nazionali.

L'estensione delle regole deve essere portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato interessato; e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le decisioni di estensione.

Per quanto attiene i contributi finanziari dei produttori non aderenti nel caso di estensione ad essi delle regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, l'articolo 165 dispone che, qualora le attività oggetto di tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui i contributi sono destinati a coprire spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività in questione.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.

1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto **anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione**, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a **14** milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato **previa** intesa **in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. **Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:**

a) incrementare la produzione

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;

b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;

c) sostenere iniziative di valorizzazione del *made in Italy* e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;

d) stimolare il recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;

e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, **quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017 (questa seconda previsione deriva dall'innalzamento degli originari 8 milioni, **disposto dalla Camera dei deputati**).

L'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto: **la Camera dei deputati ha integrato** l'elemento teleologico prevedendo che il perseguimento del miglioramento di qualità del prodotto operi anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi (**comma 1**).

La XIII Commissione agricoltura della Camera - nell'ambito delle procedure che hanno dato luogo all'approvazione della risoluzione 8-00109, in merito alle iniziative per il rilancio del piano olivicolo nazionale - ha svolto un ciclo di audizioni informali con i principali attori della filiera, i quali hanno sottolineato il momento di grande difficoltà produttiva del comparto olivicolo, causata, da un lato, da situazioni contingenti, quali il manifestarsi di alcune fitopatologie come la *xylella fastidiosa* e la mosca olearia, dall'altro, da difficoltà strutturali, legate ad una maglia poderale molto piccola (la media di quella spagnola è cinque volte quella italiana) ed alla necessità di investire per il rinnovamento agricolo in modo da abbassare i costi di produzione ed elevare il rendimento quantitativo ed il livello qualitativo. La risoluzione approvata impegna il Governo ad intraprendere le opportune iniziative, possibilmente anche a carattere

d'urgenza, affinché si attui un piano per il rilancio, il rafforzamento e lo sviluppo dell'olivicoltura nazionale (piano olivicolo nazionale).

Sono state, poi, definite **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** le finalità del Piano di interventi, che sono consistenti: nell'incremento della produzione attraverso il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi culturali; nel sostegno all'attività di ricerca; nella valorizzazione del *made in Italy*; nel recupero varietale delle *cultivar* nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili; nell'incentivo all'aggregazione degli operatori della filiera.

Il **comma 2** dispone che il contributo deve essere erogato in modo da rispettare i limiti del contributo *de minimis* stabilito dalla normativa europea, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l'importo di 15.000 euro, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione.

Per gli aiuti cd. *de minimis* nel settore agricolo con il Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola (di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti *de minimis* (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

- a) pesca e acquacoltura;
- b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale - pari, come detto, a 4 milioni per il 2015 e a 14 milioni per il 2016 e 2017 - disponendo che esse saranno reperite, in parte, riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, e, in parte, utilizzando alcuni residui in conto capitale.

L'articolo 1, comma 214 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La norma indica come finalità del Fondo quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero caseario anche in ragione del superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino.

Articolo 5

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole, **anche se costituite in forma cooperativa**, danneggiate da eventi alluvionali **o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11° grado della scala Beaufort** che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, **nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziato**, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione

della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, **con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica.**

2. *Identico.*

3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. **Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del medesimo comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui**

Testo del decreto-legge

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **come modificato dall'articolo 2 del presente decreto**, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2014, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per accedere agli interventi di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede, **fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3**, nei limiti delle risorse umane,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali - che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi - possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, di disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura¹⁰.

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 - ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Il Fondo è in particolare destinato ad interventi di incentivo alla stipula di contratti assicurativi (interventi *ex ante*, disciplinati dall'articolo 2) e - per i rischi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale - ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola: interventi compensativi/indennizzatori o *ex post*, (articolo 1, comma 3, lettera b), nonché interventi di bonifica.

In proposito, si ricorda che il Piano assicurativo agricolo annuale 2015 è stato approvato dal Mipaaf con D.M. 10 marzo 2015, il quale prevede che le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4 del medesimo D.M. e che le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali¹¹.

Si consideri, comunque, in via generale, che il livello ed i criteri di ammissibilità dell'intervento statale ai sensi del D. Lgs. n. 102/2004 sono stati recentemente rivisti dal D.M. 29 dicembre 2014, alla luce della nuova disciplina europea in materia di aiuti di

¹⁰ Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, la norma tiene conto della situazione delle imprese agricole che non avendo sottoscritto polizza agevolata a copertura del rischio "piogge alluvionali" hanno notevoli difficoltà a riprendere l'attività a causa dei danni registrati alle scorte, alle strutture aziendali e alle produzioni. Il comma 1 pertanto consente di attivare le misure compensative previste dal Fondo di solidarietà nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 102/2004. Il D.Lgs. n. 102/2004 ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità (legge n. 364/1970), decretandone l'abrogazione.

¹¹ Nell'Allegato 1 del D.M. tra le avversità assicurabili a carico delle produzioni vegetali indicate nel punto 1.1, vi è l'alluvione.

Stato che, per il periodo di programmazione 2014-2020, è rappresentata dal nuovo Regolamento UE n. 702/2014 e dagli orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01) (cfr. *infra*).

Per ciò che qui interessa in questa sede e dunque gli interventi compensativi *ex post*, l'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, al comma 1, dispone che possono beneficiare degli interventi previsti dall'articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c.¹², che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

Ai sensi dell'articolo 5, per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria. L'intensità dell'aiuto può essere elevata al 90 per cento nelle zone svantaggiate (articolo 5, lettera *a*). Ai sensi del D.M. 29 dicembre 2014, per zone svantaggiate deve intendersi la zone soggette a vincoli naturali specifici di cui all'articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013;
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a specifici tassi agevolati (articolo 5, lettera *b*);
- proroga delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 e delle agevolazioni previdenziali di cui all'articolo 8 del medesimo D.Lgs. n. 102 (lettere *c*) e *d*)).

Sono esclusi dalle agevolazioni *ex post* i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata.

Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di pregressi benefici (articolo 5, comma 4).

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate.

Il **comma 1** dispone, inoltre, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.

La Camera dei deputati ha aggiunto, tra le imprese beneficiarie, anche le cooperative e quelle colpite da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11 grado della scala Beaufort. L'intervento potrà riguardare, secondo **quanto specificato dalla Camera**, anche le imprese agricole che abbiano subito,

¹² comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole.

nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili nell'ambito delle risorse già stanziare.

La concessione delle misure avviene nei termini previsti dal D.Lgs. n. 102/2004 e dall'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in materia di aiuti di Stato del settore agricolo e forestale.

Per ciò che concerne gli eventi dannosi in presenza dei quali sono attivabili i contributi ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, si ricorda che, il medesimo D. Lgs. considera calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli stessi orientamenti comunitari¹³.

In particolare, per quanto qui rileva, l'articolo 26 del Regolamento UE n. 702/2014, ammette gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli per i costi da esse sostenuti relativi alla prevenzione, controllo e eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, dichiarandoli compatibili con il mercato interno e esenti dall'obbligo di notifica, solo se soddisfano date condizioni e solo per date finalità (di cui ai paragrafi da 2 a 13 del medesimo articolo e al capo I).

In particolare, gli aiuti sono erogati unicamente:

- a) in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e
- b) nell'ambito di:
 - i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione; o
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
 - iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio¹⁴.

I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali ed

¹³ Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004, sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento UE n. 702/2014, sono definite "calamità naturali": i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale. Sono "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale": condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

¹⁴ Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

erogati entro quattro anni da tale data. Nel caso delle misure di prevenzione, costi ammissibili al sostegno sono: a) controlli sanitari; b) analisi, compresa la diagnostica in vitro; c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE; d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi: a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE; b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari; c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione a precisi parametri¹⁵.

In ragione del loro carattere transitorio, le predette misure di sostegno, ai sensi del decreto legge in esame, operano nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020.

In proposito si ricorda che il Programma di Sviluppo Rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, nella sua parte relativa alla gestione del rischio in agricoltura (la quale prevede l'attivazione di risorse pubbliche, europee e statali, per complessivi 1.640 milioni nel periodo 2014-2020), contemplando l'introduzione, in linea con quanto previsto dal Reg. UE 1305/2013, di nuove forme di mutualità per la stabilizzazione del reddito e per fronteggiare le emergenze climatiche.

Il PSRN 2014-2020 "gestione del rischio" è, in particolare, finalizzato a garantire l'ampliamento del sistema di sostegno alle assicurazioni agricole agevolate, attraverso strumenti innovativi, quali i fondi di mutualizzazione e il cd. strumento di stabilizzazione del reddito (IST). Il sostegno consiste nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche, che possono essere causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. In questi termini, si tratta – come evidenziato nel PSRN – di interventi non sovrapponibili a quelli ordinari a valere

¹⁵ quali il valore di mercato è stabilito in base al valore delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di controllo, prevenzione, eradicazione.

Gli aiuti per l'abbattimento e l'eradicazione possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso.

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie; o la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100% degli stessi.

sul Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN), in quanto il FSN interviene agevolando assicurazioni sulle strutture (le quali peraltro non vengono concesse per tutti gli eventi dannosi) e, nel settore della zootecnia, agevolando l'assicurazione per lo smaltimento delle carcasse.

Tra le imprese agricole colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, **la Camera dei deputati ha aggiunto** una priorità di concessione per quelle colpite da organismi legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del Cinipide del castagno (per i quali è prevista un criterio di priorità a favore delle imprese che adottano metodi di lotta biologici) e della flavescenza dorata.

La *Xylella fastidiosa* e gli interventi adottati per fronteggiarla

Come evidenziato nel corso dell'audizione informale del Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, tenutasi il 16 marzo scorso, presso la XIII Commissione agricoltura della Camera, la presenza del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nella provincia di Lecce è stata certificata il 15 ottobre 2013 e comunicata per la prima volta dalle autorità italiane alle istituzioni europee il 21 ottobre 2013.

La *Xylella* è un batterio gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici delle piante (apparato conduttore della linfa grezza), causandone l'occlusione e quindi anche la morte delle piante infette. La diffusione della malattia non avviene per via aerea, ma solo tramite un insetto il *Philaenus spumarius*.

La procura della Repubblica sta indagando per accertare eventuali responsabilità dell'arrivo sul territorio salentino del batterio ed una delle ipotesi ammette la provenienza dello stesso dal Costarica (ove è presente lo stesso ceppo).

La malattia sta proseguendo rapidamente, su 97 comuni della provincia di Lecce, ben 45 risultano (secondo i dati diffusi dal Commissario) con territori infetti e si registra un nuovo focolaio nella vicina provincia di Brindisi.

La situazione, è stata definita dal Commissario complessa e di grandi dimensioni che rischia di compromettere fortemente il patrimonio olivicolo della regione, è divenuta estremamente allarmante, nonostante le misure di contrasto intraprese¹⁶.

¹⁶ Quanto alle misure intraprese, si ricorda, *in primis*, la deliberazione di giunta della regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013, con la quale sono state adottate prime «Misure di emergenza per la prevenzione e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al «complesso del disseccamento rapido dell'olivo». La stessa Regione – con deliberazione di giunta n. 1842 del 5 settembre 2014, ha avanzato la «Richiesta dichiarazione stato di emergenza fitosanitaria straordinaria e la conseguente emanazione di specifiche norme per la eradicazione e contenimento delle infezioni di *Xylella fastidiosa* e adempimenti conseguenti».

L'intervento regionale ha fatto seguito alla decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione UE, del 23 luglio 2014, recante misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella* e all'adozione del D.M. 12 settembre 2014 che ha istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata dalla *Xylella*.

Un successivo D.M. del 26 settembre 2014 è intervenuto per dare attuazione alla decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione e indicare le modalità di intervento nelle nuove zone infette, nonché per definire specifiche misure di intervento per la zona infetta della provincia di Lecce. Il D.M. ha tra l'altro

Il 17 aprile scorso, il sottosegretario Giuseppe Castiglione ha fornito un aggiornamento della situazione, rispondendo in Aula della Camera all'interpellanza urgente Elvira Savino ed altri n. 2-00928.

Con riferimento alle misure unilaterali adottate a partire dal 4 aprile scorso dalle autorità francesi, che prevedono il blocco delle importazioni da Paesi terzi e dell'introduzione dalle aree demarcate in Puglia per una lista di 102 specie vegetali, il Sottosegretario ha evidenziato che il Ministro Martina ha inviato una lettera ufficiale al Ministro francese Le Foll sottolineando l'inopportunità di una scelta unilaterale come quella adottata, promuovendo la ricerca di soluzioni concordate nelle preposte sedi europee.

Il Governo italiano, ha affermato Castiglione, in questi mesi ha lavorato con la Commissione europea per studiare misure compensative.

In particolare, il Sottosegretario ha annunciato la presentazione alla Commissione europea un aggiornamento della situazione relativa al focolaio in Puglia e sullo stato di avanzamento delle misure previste dal piano di intervento del commissario della Protezione civile.

Per quanto riguarda gli impegni assunti nei confronti del Parlamento, il Sottosegretario ha confermato in quella sede l'intervento del Governo definire, nei tempi più rapidi possibili, strumenti per attivare, in deroga all'attuale normativa sul Fondo di solidarietà, gli interventi compensativi dello stesso Fondo alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni olivicole dal diffondersi della *Xylella fastidiosa*.

Al fine di garantire il ristoro dei danni subiti dagli agricoltori e dai vivaisti colpiti dall'infestazione del batterio, il Governo ha evidenziato i negoziati con l'Unione europea per l'attivazione degli strumenti finanziari per la lotta fitosanitaria al batterio *Xylella*, ma anche, come detto, per richiedere un intervento di solidarietà europeo adeguato all'eccezionalità della crisi di mercato indotta sugli olivicoltori e sulle aziende

fissato specifiche condizioni di importazione di vegetali originari di Paesi terzi nei quali è nota la presenza dell'organismo.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 febbraio 2015, con Delibera n. 112, ha dichiarato lo stato di emergenza correlato alla diffusione nel territorio pugliese del batterio, primo caso in cui la protezione civile è stata incaricata di gestire un'emergenza fitosanitaria. Il Capo dipartimento della protezione civile, con ordinanza n. 225 dell'11 febbraio 2015, ha nominato il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la Puglia, Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa*, affidandogli il compito di dare attuazione al D.M. MIPAAF 26 settembre 2014 e predisporre una ricognizione dei danni causati alle attività economiche e produttive.

Lo scorso 19 marzo 2015 il Dipartimento della protezione civile ha poi adottato il Piano degli interventi per la lotta al batterio elaborato dal Commissario delegato, per l'attuazione del quale sono stati stanziati 13,6 milioni di euro (vedi, *infra*, nel testo). Il piano ha modificato la demarcazione della zona di intervento, sino a ricomprendere l'ultimo focolaio individuato in provincia di Brindisi, definendo puntualmente gli interventi da attuare e la tempistica. Il piano degli interventi si basa su diverse misure volte ad impedire la diffusione del batterio e monitorare le aree indenni circostanti, quali:

- a) eliminazione delle piante non produttive ospiti, quindi non degli ulivi, presenti lungo le strade, fossi, canali, aree verdi, con trinciatura delle chioma e smaltimento;
- b) controllo dei vettori situati sulle erbe infestanti spontanee;
- c) trattamento fitosanitario per il controllo dei vettori adulti in oliveti e frutteti;
- d) estirpazione delle piante infette;
- e) distruzione delle specie ospiti di *Xylella fastidiosa* all'interno dei vivai;
- f) attività di informazione e divulgazione sul territorio.

Sulla base dei risultati del monitoraggio, come previsto dalla Decisione 2014/497/UE, sono state identificate una zona cuscinetto, una zona di eradicazione ampia 15 km e una zona di profilassi a nord dell'area delimitata. Il focolaio, ha affermato il sottosegretario Castiglione il 17 aprile 2015, risulta essere ben circoscritto nella penisola salentina.

vivaistiche.

Con riferimento ai controlli sulle piante importate dai paesi in cui il batterio è endemico, il Sottosegretario ha affermato che è stata avviata la discussione a livello europea in merito alla revisione delle misure di emergenza in vigore, al fine di rafforzare, tra l'altro, gli attuali requisiti per l'importazione di vegetali da paesi terzi a rischio, considerati non sufficienti per escludere i rischi di contaminazione.

Ciò, ha rilevato il Sottosegretario, consentirà il blocco delle importazioni delle piante da tutti i paesi terzi ove la presenza di *Xylella fastidiosa* è stata accertata, in particolare da quelli che utilizzano come punto di entrata privilegiato i porti del nord Europa, da dove arriva la maggior parte delle piante a rischio.

Per quanto concerne, poi, lo stanziamento di fondi per le emergenze fitosanitarie, richiamato dal Sottosegretario nella misura di circa 13 milioni di euro, si ricorda che la Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), all'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per il 2014 per il potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale (con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*) e dei sistemi di monitoraggio e controllo, compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.

Tale importo (ridotto ad euro 4.130.430 a seguito di accantonamenti per variazioni di bilancio), è stato ripartito con D.M. per diverse necessità connesse all'emergenza¹⁷.

A supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, alle Regioni sono stati altresì assegnati euro 4,2 milioni di euro (con D.M. 17 febbraio 2014, n. 3728) e 3,5 milioni di euro (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali.

Successivamente all'intervento del Sottosegretario, una [Comunicato stampa Commissione UE](#) del 28 aprile 2015 ha informato delle misure rafforzate a livello di UE per impedire la diffusione della *Xylella fastidiosa*, approvate dagli esperti degli Stati membri dell'UE riuniti nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF) su proposta proposte dalla Commissione.

La Commissione ha ricordato che il batterio è un organismo nocivo da quarantena che colpisce gli ulivi ed è potenzialmente pericoloso per molte altre piante, come la vite e gli agrumi, importanti per l'agricoltura dell'Unione europea.

Le nuove misure dell'UE impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali, e di delimitare immediatamente le zone infestate.

In tali zone si prevede l'applicazione di misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute. Le misure prevedono inoltre la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante

¹⁷ In particolare, come evidenzia il Governo in risposta alla interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03471 dell'on. L'Abbate sulla *Xylella fastidiosa*, 1 milione è stato assegnato (con decreto di riparto del Ministro del 13 giugno 2014, n. 6351) al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati; con successivo D.M. 28 luglio 2014, n. 8248 sono stati destinati 500.000 euro al finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale (ivi comprese la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e degli agenti fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali). Il rimanente importo, pari ad euro 2.630.430, è stato destinato all'attuazione delle misure urgenti per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 km contigua alle province di Brindisi e Taranto.

Le importazioni e la circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante note per essere sensibili alla *Xylella fastidiosa* provenienti da qualsiasi paese del mondo vengono assoggettate soggette a condizioni rigorose. Sono vietate in particolare le importazioni di piante di caffè originarie dell'Honduras e del Costarica, che presentano un rischio elevato di essere colpite dal batterio.

Infine in data 7 maggio 2015, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni vivaisti salentini, sospendo l'operatività del piano Silletti per l'emergenza *Xylella* e fissando al 16 dicembre la trattazione del ricorso nel merito. A quanto appreso da notizia stampa, i giudici amministrativi hanno deciso per l'accoglimento del ricorso in considerazione del fatto che l'Unione europea, il 28 aprile scorso, ha adottato, come detto, un "nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione", che in un certo senso supera il piano del commissario.

Ai sensi del **comma 2**, le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti dal citato D.Lgs. n. 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti da parte dei soggetti interessati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate dagli eventi dannosi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

L'articolo 6 del D. Lgs. n. 102/2004 dispone che le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa.

Il termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Di regola il riparto delle risorse destinate alle Regioni avviene una o due volte l'anno.

Ai sensi del **comma 3**, per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale viene incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli altri interventi **nel corso dell'esame alla Camera dei deputati** è stata prevista un'integrazione del medesimo Fondo per un importo di 10 milioni per il 2016.

Agli oneri predetti, si provvede:

- per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il rilancio del settore lattiero caseario istituito con la legge di stabilità 2015.

Come ricordato in precedenza, l'articolo 1, comma 214, della legge n. 190/2014 ha istituito presso il MIPAAF, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte bovino, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si consideri che l'articolo 2 del decreto legge interviene sul Fondo, destinando al Fondo stesso gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni comminate in ragione di violazioni relative alle relazioni commerciali nel settore lattiero caseario.

Si consideri inoltre che il provvedimento in esame, all'articolo 4, riduce ulteriormente il Fondo in questione di 4 milioni per il 2015 e di 8 milioni per il 2016 e 2017, a copertura degli interventi ivi previsti per il settore olivicolo oleario.

- per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del MIPAAF in esito all'attività di ricognizione dei residui passivi perenti di cui all'articolo 49, comma 2, lettera d), del D.L. n. 66/2014.

L'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato corrispondenti a residui andati in perenzione agli effetti contabili, al fine di consentire la cancellazione di quelli tra essi ormai non più esigibili dai terzi - per il venir meno dei presupposti dell'obbligazione giuridica sottostante - e la conseguente iscrizione delle corrispondenti somme quali nuovi stanziamenti in bilancio. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 49, si è provveduto alla costituzione, con le predette somme, di fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano

dei debiti fuori bilancio (lettere a) e b)) e per trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (lettera d)).

Nello stato di previsione del Mipaaf, il cap. 7851 reca gli stanziamenti del Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali (ex articolo 49, *lettera d*) del D.L. n. 66/2014).

A legge di bilancio 2015-2017, il capitolo 7851/Mipaaf di 45 milioni per il 2015, di 50 milioni per il 2016 e di 100 milioni per il 2017. La dotazione per il 2015 del Fondo è stata azzerata dall'articolo 2, co. 2, lett. d) del D.L. n. 4/2015 a copertura delle misure in esso previste.

Quanto alla dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, si ricorda che essa è iscritta in due diversi capitoli del bilancio statale (articolo 15, D.Lgs. n. 102):

- la dotazione per gli incentivi assicurativi (per interventi *ex ante*) è iscritta sul capitolo 7439/Mipaaf ed è annualmente rifinanziata in legge di stabilità, in Tabella E¹⁸.
- La dotazione del Fondo destinata agli interventi *ex post* compensativi indennizzatori è invece individuata “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, annualmente determinato in parte in tabella C della legge di stabilità (articolo 15).

Le risorse per gli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale sono iscritte sul capitolo 7411/MEF, piano di gestione 1, e vengono assegnate al predetto piano di gestione in corso d'anno, attraverso appunto un trasferimento di somme che provengono dal Fondo per la protezione civile.

Successivamente a tale trasferimento di risorse, a seguito dell'approvazione del piano di riparto delle risorse stesse effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole¹⁹, il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del MIPAAF, versa le somme iscritte sul capitolo 7411/MEF pg. 1, nel conto corrente di Tesoreria infruttifero aperto presso la Banca d'Italia, intestato al Mipaaf n. 24101 “Fondo di solidarietà- interventi indennizzatori” per il loro successivo trasferimento nei conti correnti delle regioni colpite da eccezionali calamità naturali.

A bilancio 2015, il capitolo 7411/MEF²⁰ è stato integrato, per l'anno finanziario 2015, delle risorse destinate agli interventi indennizzatori del Fondo di solidarietà nazionale le quali ammontano a 13,3 milioni e sono provenienti dal fondo protezione civile²¹.

Per il passato esercizio finanziario 2014, il medesimo capitolo presentava un importo, pari ad euro 18.069.745, destinato agli interventi indennizzatori.

¹⁸ Si ricorda al riguardo che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), Tabella E, recava un rifinanziamento per il solo anno 2014 di 120 milioni di euro. Tale stanziamento di competenza per il 2014 è stato poi ridotto a circa 109,1 milioni di euro, in conseguenza di tagli lineari intervenuti in corso d'anno sul capitolo in questione, ed è stato alla data del 24 ottobre 2014 era già quasi interamente impegnato. La tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha disposto un rifinanziamento di 120.000 milioni di euro per il 2015.

¹⁹ La cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Mipaaf.

²⁰ Le quali risorse sono destinate ad interventi finanziari, ben specifici, a sostegno delle imprese agricole.

²¹ Il trasferimento è avvenuto mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse che poi sono state riassegnate alla spesa. Il predetto importo di euro 13.314.006 è stato riassegnato in spesa con decreto ministeriale n. 8382 del 19 febbraio 2015. Il capitolo 7411 esprimeva inizialmente uno stanziamento di 25,1 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 destinati ad altri interventi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Durante l'esame alla Camera dei deputati è stato aggiunto un comma **3-bis** con il quale è stato disposto l'aumento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, per un importo pari a 250.000 euro per il 2015 e a 2 milioni per il 2016, al fine di fornire - alle imprese del settore ubicate nei territori che hanno subito avversità atmosferiche di eccezionale intensità - interventi compensativi per danni subiti a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e dell'acquacoltura: destinatarie saranno le imprese, dei settori in questione, che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operino nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Ai sensi del successivo **comma 4**, all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede - ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, come specificato con **emendamento approvato alla Camera dei deputati** - nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

Testo del decreto-legge

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, **in particolare** nelle regioni del sud Italia **colpite da eventi alluvionali**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del **Mezzogiorno**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. **Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.**

2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, **ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle**

Testo del decreto-legge

citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, **ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno**, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze **e le funzioni** attribuite da norme di legge al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015».

L'**articolo 6** dispone la soppressione della gestione commissariale delle attività della soppressa *Agensud* ed il trasferimento delle relative funzioni ai dipartimenti ed alle direzioni competenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Con la soppressione dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno ad opera del D.Lgs. n. 96 del 1993, sono state trasferite al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le competenze in materia di acque irrigue ed invasi strettamente legati all'agricoltura (n. 1080 progetti di opere pubbliche irrigue per un valore di 510 milioni di euro).

L'articolo 19 del decreto-legge n.32 del 1995 ha, poi, trasferito le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alle amministrazioni competenti per materia. Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stati attribuiti gli incentivi per opere private e connesse attività creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli (n. 3016 iniziative per un valore di 229 milioni di euro). Per le opere della gestione separata e per i progetti special veniva prevista la nomina da parte del Ministro delle politiche agricole di un *commissario ad acta*, chiamato a riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato.

In aggiunta alle suddette competenze, la legge 341 del 1995 ha stabilito che per i nuovi interventi infrastrutturali irrigui nelle aree depresse del Paese, è chiamato a provvedere il Commissario *ad acta*, sulla base di programmi approvati dal CIPE. Secondo quanto riportato nel sito istituzionale della gestione commissariale, ai sensi di tale norma, sono stati avviati diversi programmi di opere irrigue di rilevanza nazionale per oltre 70 lavori nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, per complessivi 1040 milioni di euro.

Il CIPE, con diverse delibere, ha inoltre assegnato al Commissario ad acta ulteriori risorse per complessivi 453 milioni di euro per la prosecuzione dei Progetti Promozionali nel settore del Mezzogiorno Interno, nella Valorizzazione dei prodotti agricoli tipici e nella Forestazione delle zone a rischio idrogeologico della Regione Campania.

In sede di **esame alla Camera dei deputati** è stato specificato che la razionalizzazione attiene alle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno e che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali accerta le risorse finanziarie in capo alla gestione commissariale, gli impegni ed i residui a disposizione.

Il **comma 2** specifica che il trasferimento di funzioni avverrà con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disporrà anche in ordine alla riassegnazione delle risorse a disposizione dell'attuale gestione, ed in ordine agli adempimenti necessari relativi al bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso relativo alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno. In sede di **esame alla Camera dei deputati** è stato specificato che la riassegnazione delle risorse al Dicastero agricolo non inciderà sulla destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nel regioni del Mezzogiorno; inoltre la riassegnazione comprenderà i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla

scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa al provvedimento in esame fa presente l'esigenza di una razionalizzazione e di un coordinamento della gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, finora gestita attraverso il Piano irriguo nazionale. A tal fine ricorda come nell'intesa raggiunta il 16 gennaio 2014 in sede di Conferenza Stato-regioni si è deciso di attivare, accanto ai Piani di sviluppo regionali, un Piano di sviluppo nazionale incentrato su quattro aree di intervento, una delle quali, destinata al finanziamento del Piano irriguo, con una destinazione di 300 milioni di euro a valere sui Fondi FEASR per il periodo 2015-2020. Tale approccio innovativo richiede una gestione strettamente connessa a quella dei Fondi strutturali con competenze che al momento fanno capo alla Direzione generale dello sviluppo rurale, ai sensi del D.P.C.M n.105 del 2013, così come è la stessa Direzione generale ad essere Autorità di gestione ai sensi del decreto di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n.1622.

Le ragioni evidenziate rendono, quindi, più efficiente che gli investimenti irrigui futuri siano gestiti a livello centrale, non avendo più ragione d'essere una gestione straordinaria.

Il rapporto preliminare predisposto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) prevede che le tipologie di interventi finanziabili avranno riguardo a:

- a) recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico;
- b) completamento degli schemi;
- c) miglioramento dei sistemi di adduzione;
- d) adeguamento delle reti di distribuzione.

A questi potranno affiancarsi interventi altrettanto strategici che riguardano:

- a) sistemi di controllo e di misura (dotazione degli impianti irrigui di sistemi di automazione e telecontrollo al fine di razionalizzare la pratica irrigua, eliminando sprechi e inefficienze e misurare i volumi di acqua erogati);
- b) riutilizzo di acque depurate, che può rappresentare una fonte integrativa di acqua per l'agricoltura, nonché una fonte alternativa nei casi in cui l'acqua utilizzata per l'agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta all'uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile.

Il **comma 3** specifica ulteriormente che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le competenze (e le funzioni, ha **aggiunto la Camera dei deputati**) attribuite al commissario *ad acta* si intendono riferite agli uffici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Dalla Camera dei deputati è stato poi aggiunto un comma 3-bis che proroga al 31 dicembre 2015 (di sei mesi rispetto all'attuale norma) l'autorizzazione - al dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Articolo 6-bis

(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.

3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della società di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.

5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse.

6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6-bis** reca norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole: a tal fine con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome adatteranno disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati (**comma 1**).

Quanto alla valenza internazionale della decisione, va ricordato che già in Assemblea del Senato il ministro Martina aveva evidenziato "la novità enorme, nel confronto internazionale, costituita dai *cluster*, che sono spazi dove per la prima volta un Paese non rappresenta se stesso ma si confronta su alcune filiere fondamentali agroalimentari con altri Paesi" (seduta antimeridiana del 18 giugno 2014).

Alle commissioni uniche nazionali parteciperanno, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione (**comma 2**).

Le commissioni uniche nazionali - ai sensi del **comma 3** - saranno chiamate a determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.

I contratti di filiera e di distretto agroalimentari sono promossi dal Mipaaf di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. I contratti di filiera²² sono uno strumento di finanziamento di programmi integrati di investimento, a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale. Il programma deve partire dalla produzione e deve interessare anche le imprese che si occupano della raccolta, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché quelle che forniscono servizi e mezzi di produzione. Dal 2012 la normativa è diretta ad assicurare un sostegno alle filiere agroalimentari, agevolando investimenti o favorendo la capitalizzazione delle imprese del comparto dell'agroindustria. In particolare è assegnato al Ministro delle politiche agricole il compito di promuovere la definizione di contratti di filiera e di distretto, in qualche modo assimilabili ai contratti di programma, attingendo alle risorse destinate alle cosiddette "aree sottoutilizzate"²³, coincidenti territorialmente con le aree depresse. Le finalità da perseguire sono quelle di favorire l'integrazione dei diversi soggetti partecipanti ad una medesima filiera del sistema agroalimentare e di rafforzare i distretti agroalimentari; gli operatori coinvolti potranno anche rivestire la forma associativa. Per la conclusione dei contratti di filiera e di distretto è richiesto che siano soddisfatti i seguenti requisiti: - sia rispettata la programmazione regionale; - i contratti abbiano una rilevanza nazionale; - abbiano carattere interprofessionale (cioè prevedano la partecipazione dei rappresentanti di due o più categorie professionali - produttori, trasformatori, distributori- di una medesima filiera produttiva); - siano coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura; - rientrino nel limite

²² L'articolo 66, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) introdusse la disciplina dei contratti di filiera nel settore agroalimentare, e, successivamente (art. 10, comma 5, del D.L. n. 35/2005), anche dei contratti di distretto nelle aree sottoutilizzate; vi si prevede che il Ministero delle politiche agricole e forestali promuova la definizione di contratti di filiera e di distretto attingendo alle risorse destinate alle aree sottoutilizzate. In attuazione dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 289 del 2002 è stato adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali il D.M. 1° agosto 2003, che ha dettato i criteri per l'attuazione dei contratti di filiera. Disposizioni attuative del D.M. 1° agosto 2003 sono state dettate con la circolare 2 dicembre 2003, più volte modificata, da ultimo, in forma codificata, con la circolare n. 463 del 16 luglio 2007. Successivamente: il D.M. 20 marzo 2006 ha dettato ulteriori disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera; il D.M. 27 aprile 2006, n. 215, ha dettato ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative alla programmazione negoziata nel settore agricolo; il D.M. 22 novembre 2007 ha esteso i finanziamenti in titolo ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica, e di distretto di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

²³ Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), la quale ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, co. 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, co. 3, c.d. Fondo MAP). Nel Fondo MEF, sono confluite le risorse relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno; all'intervento ordinario nelle aree depresse; al Fondo per l'imprenditoria giovanile e ai crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni. Nel Fondo MAP, sono confluite le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate specificamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate, vale a dire, le risorse relative alla legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Al CIPE è attribuita la facoltà, con proprie deliberazioni, di ripartire la dotazione di ciascun Fondo tra gli interventi in esso compresi, nonché di modificare l'allocazione degli stanziamenti relativi ai due Fondi, trasferendo risorse dall'uno all'altro. In tal caso, il CIPE deve essere presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La diversa allocazione delle risorse tra i due fondi è deliberata dal CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. L'articolo 4, comma 130, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) prevede, inoltre, che la diversa allocazione delle risorse effettuata dal CIPE tenga conto anche della finalità di accelerazione della spesa in conto capitale.

finanziario complessivo fissato con delibera del CIPE in sede di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Per il **comma 4** le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della [legge 20 marzo 1913, n. 272](#), individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni - istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - sosponderanno l'autonoma rilevazione, per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite (**comma 5**): esse si limiteranno a pubblicare i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali, salvo il caso di revoca delle stesse da parte del Ministro (**comma 6**, che contempla in tale sola eventualità la ripresa della rilevazione e della pubblicazione dei relativi prezzi). Il **comma 7** reca la clausola di invarianza, specificando anche che la partecipazione alle commissioni uniche nazionali non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. *Identico*

L'**articolo 7** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame, che opera il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

211	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1758-A "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" Il testo proposto dalla 14ª Commissione
212	Dossier	Riforma del Terzo settore - Note sul disegno di legge A.S. n. 1870 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale"
213	Dossier	"Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" (Disegno di legge A.S. n. 1880 e connessi nn. 746, 760, 1570, 1795, 1815, 1823, 1841 e 1855)
214	Dossier	ASILO: cenni introduttivi
215	Dossier	Le politiche dell'Unione europea in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione: <i>normativa di riferimento e prospettive future</i>
216	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1934 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
217	Dossier	Atto del Governo n. 170 - Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante <i>norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i> , nonché della direttiva 2013/32/UE recante <i>procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale</i>
218	Dossier	Atto del Governo 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE
219	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678-A Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
220	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1936 - Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
221	Dossier	Atto del Governo n. 173 - Individuazione degli aeroporti di interesse nazionale - (<i>art. 698 del codice della navigazione</i>)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it